

## XX.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1889

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione del disegno di legge sugli istituti di beneficenza — Discorrono i deputati Dobelli, Indelli, Caldesi, Carnazza-Amari, Cambray-Digny, Bottini, Luciani, Chigi, Buonomo, Vastarini-Cresi, Baccelli Guido, Sorrentino, Falconi, Magnati, Mazzoleni, il ministro della pubblica istruzione, il presidente del Consiglio ed il relatore deputato Luchini Odoardo. — Proposta del presidente del Consiglio intorno all'ordine dei lavori parlamentari. — Comunicansi interrogazioni dei deputati Nicolosi, Maffi e Petronio.*

La seduta comincia alle 2,25 pomeridiane.

**De Seta**, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione intorno al disegno di legge sugli istituti di beneficenza.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione intorno al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Camera ieri approvò l'articolo 77 bis.

Passeremo all'articolo 78. Ne dò lettura:

“ Art. 78. Esse debbono, entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge, procedere all'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri e altre prestazioni perpetue d'ogni natura, dalle quali fossero aggravate.

“ La Giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe nei casi di riconosciuta convenienza.

“ L'affrancazione sarà effettuata sulla base delle annualità capitalizzate alla ragione del 100 per 5, salve le leggi speciali vigenti più favorevoli ai debitori.

“ Gli atti d'affrancazione si fanno in carta libera e sono esenti dalle tasse di registro. ”

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Dobelli.

**Dobelli.** Farò brevissime considerazioni sopra questo articolo, che, a mio avviso, dovrebbe essere soppresso senza pregiudicare non solo, ma migliorando l'armonia del complesso della legge.

Qui non si tratta, onorevoli colleghi, di discutere sull'autonomia delle Opere pie. Qui si tratta di un articolo con cui si obbligano le amministrazioni a fare atti di azienda che in astratto potrebbero sembrare utili, ma che nel fatto non sarebbero. Il Governo pare che sia stato determinato a proporlo dall'idea di diminuire le spese di amministrazione.

Ma il quadro statistico, secondo il quale un terzo della rendita delle Opere pie figura erogato in spese di amministrazione, non è realmente esatto, inquantochè nelle spese di amministrazione sono stati compresi anche i carichi fondiari delle Opere pie. Pare a me quindi che questo argomento, che si è voluto usare, abbia perduto molto della sua forza. Ad ogni modo, questo articolo viene adesso modificato da alcuni emendamenti. Si accorda, per esempio, alle Opere pie il maggior termine di un quinquennio, e quindi viene in certo modo a perdere molta della sua

asprezza. Ma non è di questo principalmente che io vorrei parlare.

Io avrei dei dubbi da sottoporre alla Commissione ed in particolare all'onorevole relatore, dal quale io attendo delle spiegazioni soddisfacenti. Il primo dubbio è che io ritengo che le disposizioni di questo articolo siano lesive del diritto privato; inquantochè non si tratta del patrimonio dei poveri che voi andate a regolare; ma si tratta di spogliare un privato il quale abbia un diritto acquisito per l'affrancazione di un fondo livellare e che ha già un diritto acquisito ad ottenere anche il laudemio. A me la cosa sembra chiarissima. Io non so che cosa ne potrà pensare la Commissione.

Suppongasi, a mo' d'esempio, che un privato, come direttario, abbia diritto, oltre al livello, anche a conseguire la metà del laudemio per la affrancazione. Suppongasi che l'enfiteuta faccia un lascito a favore di un Luogo pio. Per questo fatto, dovrebbe essere il direttario privato del suo diritto, che aveva già acquisito a cotesto laudemio? Pare a me, dunque, che la disposizione, che ci vien presentata dalla Commissione, sia lesiva del diritto privato.

La Commissione, per giustificare questa disposizione, dice solamente che, avendo riguardo all'indole delle Opere pie, si intende far loro questo beneficio. Ma allora, onorevole relatore, voi potreste beneficiare le Opere pie anche togliendo loro l'obbligo di pagare il livello.

Dunque mi pare che la Commissione non dovrebbe allontanarsi dalle disposizioni del diritto civile; ed anche ammesso l'obbligo, in queste Opere pie, dell'affrancazione, dovrebbe mantenere, come disposizione di diritto privato, che la affrancazione si facesse col metodo ordinario del diritto civile. Questa è una prima osservazione che io ho formulato come dubbio, e su cui certamente l'onorevole relatore mi darà una spiegazione.

Vengo al secondo punto, che è, a mio avviso, molto più grave, ed è l'affrancazione degli oneri.

Gli oneri che sono imposti alle Opere pie spesse volte hanno un carattere di culto. Secondo il nostro diritto civile, secondo anche le disposizioni delle leggi eversive questi oneri di culto sono rispettati non solo, ma sfuggono e sono sfuggiti finora al Demanio. E perchè? Perchè essi non hanno mai avuto un assegno speciale di sostanze che ne costituisca la dote.

Ora quando voi con una disposizione fate obbligo alle Opere pie di affrancare questi oneri,

vale a dire di stabilire in quantitativo la rispettiva dote dell'onere stesso, non pare a voi che state per creare un ente sopprimibile a favore del Demanio, e a danno delle Opere pie?

Il nostro relatore, dottissimo, nella sua relazione, su questo argomento che è della massima importanza, ha detto che gli enti o furono già soppressi, e allora non è il caso di occuparsene, oppure sono sfuggiti alla vigilanza dell'autorità, ma dovranno essere soppressi perchè le leggi vigenti li sottopongono a soppressione.

Ma, onorevole relatore, c'è una terza categoria di enti che ella ha dimenticati, e sono appunto quelli, che non potendo essere soppressi, diventano sopprimibili una volta che abbiano una propria dote.

Dunque si badi bene che con questo articolo di legge si va incontro al pericolo di privare le Opere pie di queste attività su cui pesano degli oneri di culto e di creare degli enti sopprimibili, di cui approfitterebbe il Demanio secondo le leggi eversive.

Anche quando venne approvata la legge sull'Asse ecclesiastico, parlando di questi legati pii per oggetti di culto, si ebbe la cautela, per rispetto ai pesi, di mettere la clausola, *sì e come di diritto* perchè vi sono molti fondatori che, guidati da spirito religioso, lasciano i loro beni ad Opere pie, e nello stesso tempo, in omaggio di questo loro sentimento, aggiungono il peso di qualche atto di culto.

Non dubiti, onorevole relatore, che io non farò una corsa nè nel diritto romano, nè in quello canonico. So bene che parlando a lei, se ne può fare a meno.

Ora nelle legislazioni tutte è stabilito, che quando il testatore abbia imposto un carico, se questo non è adempito, cade la disposizione, ma quando ad un lascito si annette un carico senza questa clausola d'obbligatorietà, allora la cosa è rimessa alla coscienza della persona beneficata.

Voi toccate questa materia, troppo generalizzando.

L'articolo, a mio avviso, è lesivo del diritto privato, in quanto stabilisce l'affrancazione dei livelli con esoneri dalla tassa di laudemio. Inoltre voi imponete enormi sacrifici per estinguere oneri, creando tanti enti sopprimibili secondo la legge eversiva.

**Presidente.** L'onorevole Indelli ha chiesto di parlare. Deggio però prima dar comunicazione di una nuova redazione dell'articolo 78, proposta dalla Commissione.

Onorevole Dobelli, la prego di osservare se questa nuova formula entri nel suo ordine di idee.

Ne do lettura:

“ Art. 78. Esse debbono entro un *quinquennio* dalla pubblicazione della presente legge procedere all'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

“ La Giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

“ Chiunque sia il creditore e qualunque sia il titolo del credito, le istituzioni di beneficenza hanno diritto di affrancare alla ragione del 100 per 5; salve le convenzioni speciali più favorevoli alla istituzione, e salve le leggi speciali vigenti più favorevoli ai debitori.

“ Gli atti di affrancazione saranno stipulati con esenzione da tasse di bollo e di registro. ”

La Commissione ha fatto proprio l'emendamento dell'onorevole Baccarini, che è in parte eguale a quello dell'onorevole Caldesi; cioè, di porre in principio il termine di un *quinquennio* piuttosto che di un *biennio*.

Onorevole Indelli, intende di parlare?

**Indelli.** Ma se l'onorevole Dobelli volesse fare qualche osservazione su questa nuova formula...

**Dobelli.** Siccome io non ho avuto sott'occhio questo nuovo articolo prima d'ora...

**Presidente.** Non lo aveva nè lei, nè io.

**Dobelli.** ... così pregherei l'onorevole presidente di darmi facoltà di fare alcune dichiarazioni circa questa nuova formula.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Dobelli.** La Commissione correggendo l'articolo, e limitando l'affrancazione agli oneri dipendenti da *obbligazione civile debitamente accertata*, ha corrisposto in parte alle mie osservazioni. Restano però gli altri dubbi, nei quali mi rafferma sempre più per gli espliciti segni di adesione che mi vengono dagli onorevoli colleghi sedenti in questi banchi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Ho chiesto di parlare, perchè avevo sentito il mio onorevole amico Dobelli riferirsi ad una redazione che era già stata emendata dalla Commissione. Ma anche le osservazioni che ha fatto l'onorevole Dobelli su questa redazione emendata, hanno bisogno di qualche spiegazione. Io credo che l'emendamento della Commissione,

con qualche altra modificazione ancora, possa appagare i desiderii del mio amico Dobelli e qualche altro desiderio mio.

La preoccupazione dell'onorevole Dobelli per gli oneri di culto, per quanto possa essere nell'interesse del Demanio, del Fondo del culto, con la prima parte di questo articolo è interamente bandita. Quando si dice: “ affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata ”, che cosa significa? Che prima di procedere a questa affrancazione, bisogna esaminare che cosa siano questi oneri, e se dipendano da obbligazioni civilmente accertate. Per questa parte, mi pare che sia così energica, così propria la formula della Commissione, che la preoccupazione dell'onorevole Dobelli non abbia ragione d'essere.

Noi qui non possiamo rientrare nella legge di soppressione; dobbiamo solo vedere di quali oneri sia gravato il patrimonio delle singole Opere pie, e se questi oneri siano di quelli che debbano essere soddisfatti. Di ciò solo dobbiamo occuparci

Per questa parte, ripeto, io sono tranquillo.

Ma l'onorevole Dobelli ha fatto un'altra osservazione che mi sembra assai più seria e importante, ed è quella relativa alle condizioni dell'affrancazione. L'onorevole Dobelli parla di laudemi e di altri diritti che il creditore di canoni possa avere, ed osserva che questo patrimonio, che oggi è dell'Opera pia, ieri poteva essere di un privato e non capisce perchè, cambiando il padrone, debbano cambiare le condizioni del direttario.

E mi pare un'osservazione molto giusta.

Perciò io pregherei la Commissione per questa parte che dopo aver determinato la cifra del 100 per 5 (di cui parlerò ora) si rimetta senz'altro alle leggi generali e speciali.

Avete il Codice civile, poi la legge del 1864 sulle affrancazioni verso i corpi morali, la legge del 1880 per l'affrancazione verso il Demanio, il Fondo pel culto, il patrimonio della pubblica istruzione; e in ognuna di essi sono stabilite condizioni diverse.

Ora in questa legge voi non dovete determinare nulla, nè modificare nessuna legge sulla materia. Dovete affrancare secondo le condizioni che già trovate stabilite.

Farò poi una osservazione anche per mio conto, nella quale spero che anche la Commissione acconsentirà volentieri.

Se voi stabilirete che le Opere pie debbano necessariamente affrancare al 100 per 5, farete male,

perchè i creditori si metteranno sul rigore e pretenderanno assolutamente 100 lire per ogni 5 di rendita, mentre il Codice civile e il senso comune vi dicono che voi potete contrattare.

Per contrario, se senza questa disposizione voi andate da un creditore di canone, potrebbe essere assai facilmente che questo creditore di canone invece di esigere il 100 per 5 si contenti del 70 od 80.

È un danno evidente perciò che voi portate alle Opere pie.

Secondo quest'ordine di idee io proporrei la seguente modificazione brevissima.

Il primo e secondo paragrafo rimarrebbero come sono; e qui la Commissione proporrebbe cinque anni invece di due, come termine dell'affrancazione che io accetto.

**Crispi, presidente del Consiglio.** La Commissione ha ceduto alla domanda che fu fatta.

**Indelli.** Per parte mia non ho nulla da osservare: nell'ultimo paragrafo poi io direi così:

“ Qualunque sia il titolo del Credito le istituzioni di beneficenza hanno il diritto di affrancare alla ragione *non oltre* del 100 per 5; vale a dire il 100 per cinque debba essere il massimo, ma non debba essere una *ragione* “ salve le condizioni speciali più favorevoli alle istituzioni, e salve le leggi vigenti sulla materia. ”

Così gli scrupoli ragionevolissimi dell'onorevole Dobelli sarebbero soddisfatti.

*Secondo le leggi vigenti* mi pare una formola così chiara, da non ammettere dubbio. Se volete anche mettere la cifra l'accetto ben volentieri, ma come massimo, salve le convenzioni per cifra minore.

Spero che la Commissione accetterà, e sarei lieto di trovarmi anche d'accordo con l'onorevole Dobelli.

**Presidente.** Onorevole Caldesi, mantiene il suo emendamento?

**Caldesi.** La nuova formola dell'articolo 78, della quale ho avuto soltanto adesso comunicazione, mi dispensa dall'insistere nel mio emendamento, che io avevo presentato non per il desiderio di introdurre nella legge qualche cosa del mio, ma semplicemente per avere delle assicurazioni che mi consentano di approvare questa legge con la coscienza di non arrecare un vero e proprio danno a molte Congregazioni di carità ed a molte Opere pie.

Il mio emendamento si componeva di due parti; con la prima era prolungato da due a cinque anni, il termine per l'affrancazione, e questa parte è stata completamente accolta nella nuova

formula; quindi su di essa non avrei ragione di insistere.

La seconda parte del mio emendamento tendeva semplicemente a stabilire, che tutti quegli oneri di culto di cui sono aggravate molte Opere pie (non solo per disposizione diretta del testatore che ha voluto beneficiarle, ma anche perchè le Opere stesse hanno creditato patrimoni interi che erano gravati di simili oneri) non siano capitalizzati al cento per 5, perchè ne verrebbe un danno immediato all'Opera pia, la quale, invece di pagare queste annualità, dovrebbe contrarre debiti, o vendere poderi per pagare il capitale corrispondente. Ora nell'inciso, che prescrive di affrancare solamente le prestazioni perpetue di ogni natura recate da obbligazione civile debitamente accertata, mi pare che implicitamente si racchiuda anche la seconda parte del mio emendamento.

Desidero però sentire dall'onorevole relatore una parola che ancor meglio mi assicuri che questo è il senso del nuovo inciso e che, approvando questa legge, noi non recheremo un grave danno a molte Opere pie.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** Prima di tutto debbo avvertire che con questo articolo si è voluto semplificare l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza, liberandole da tutte quelle prestazioni delle quali è argomento l'articolo 78. Questa la sua ragione d'essere.

Questo articolo ha dato luogo ad un primo dubbio dell'onorevole Dobelli. Egli dubita si vengano a violare gli altrui diritti quesiti, tenuto conto specialmente di ciò che stabiliscono le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

L'articolo 1564 del Codice civile dichiara che l'enfiteuta può sempre redimere il fondo pagando il capitale corrispondente al canone nella ragione del cento per cinque, e disposizioni analoghe si hanno per il riscatto delle rendite.

Questo è il diritto normale, ma bisogna, è vero, tener conto anche delle disposizioni transitorie, ove si dice che gli articoli 1564 e 1784 sono applicabili anche alle obbligazioni analoghe contratte sotto leggi anteriori, però l'affrancante deve aggiungere la metà del laudemio nell'enfiteusi perpetua e tre quarti nella temporanea.

Con la disposizione dell'articolo 78 si toglie, è vero, l'eventuale diritto a porzione del laudemio. Di qui il lamento dell'onorevole Dobelli. Ma la Commissione faceva già notare che si tratta di piccola cosa e di un diritto puramente eventuale



una speranza, per quanto legittima, più che un diritto. Se noi ci aggirassimo nella cerchia di rapporti al tutto privati, l'obiezione avrebbe certamente un gran peso; ma siccome si tratta di istituzioni di beneficenza, sembra alla Commissione che sia giustificata questa deroga al diritto sancito nelle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile; tanto più che, ripeto, il danno è piccolo ed eventuale. Nessuno fa assegnamento sopra quelle eventuali porzioni di laudemio.

Mi pare che il secondo dei dubbi proposti dall'onorevole Dobelli sia eliminato con la nuova formula dell'articolo della Commissione; ma anche con la dizione precedente dell'articolo 78 era manifesto che si dovesse procedere all'affrancamento delle annualità che fossero ben determinate; poichè si sarebbe procurato non il vantaggio, ma il danno dell'Opere pie, se si fosse voluto obbligarle ad affrancare annualità incerto.

Se non che l'onorevole Dobelli ci diceva: pensate alla applicazione delle leggi eversive, pensate alle dichiarazioni, che voi stessi faceste circa codeste leggi ed il loro vigore. Per mezzo dell'affrancazione voi verrete ad istituire degli enti autonomi e quindi verrete ad esporre all'applicazione delle leggi eversive chi non ne dovrebbe risentire i danni.

Io comincio in primo luogo dal dubitare assai che ad una legge posteriore, come è questa, che ha uno scopo così determinato quale è quello dell'articolo 78, si possa dare l'interpretazione e l'efficacia, che l'onorevole Dobelli suppone. L'affrancazione si fa per comodo di amministrazione e il capitale affrancato deve avere la stessa natura giuridica che prima aveva il canone corrispondente.

Ma ad ogni modo, e checchè sia della questione di diritto proposta dall'onorevole Dobelli, di fronte alle istituzioni di beneficenza affrancanti, qual peso avrebbe l'obiezione dell'onorevole Dobelli? Consideriamo la cosa solo di fronte alle istituzioni di beneficenza affrancanti.

Esse affrancano; a beneficio di chi andrà il capitale della affrancazione? Se noi veniamo ad istituire un ente autonomo andrà a beneficio del demanio, o andrà a beneficio di altri? Tutto ciò è irrilevante; l'Opera pia affrancante deve liberarsi di quel canone; poi vada il canone a chi di diritto.

Mi pare quindi che gl'interessi dell'Opera pia non vengano lesi. Ricorderò poi all'onorevole Dobelli ed alla Camera un precedente, l'ordine del giorno del 19 maggio 1869 ed i provvedimenti, che furono presi circa il Fondo per il

culto. Ciò varrà a dimostrare più chiaramente quello che ci proponiamo.

Quando il Fondo per il culto fu costituito in amministrazione autonoma, la Camera, con un ordine del giorno votato il 19 maggio 1869, deliberò:

“ La Camera, ritenendo che il passaggio delle spese segnate nei capitoli 13, 14, 16 e 17 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e culti al Fondo del culto, il quale diventa il solo e diretto debitore, senza ulteriore responsabilità ed ingerenza dello Stato, debba essere fatto sotto la espressa condizione che una Giunta composta dal Consiglio d'amministrazione del fondo medesimo, e da cinque altri membri nominati dal ministro guardasigilli, esamini l'origine o la causa di ciascuna spesa, o mantenga solo quelle che nascono da una obbligazione contrattuale, il cui adempimento si possa tuttavia domandare l'esecuzione in virtù delle leggi vigenti, passa alla discussione degli altri capitoli del bilancio. ”

In esecuzione di questo ordine del giorno fu istituita una Giunta la quale prese le sue deliberazioni circa gli oneri del Fondo per il culto. Venne poi un decreto reale del 5 dicembre 1880 il quale dichiarò:

“ Le deliberazioni della Giunta costituita col decreto ministeriale del 7 giugno 1869, in conformità dell'ordine del giorno della Camera dei deputati in data 19 maggio 1869, sono rese esecutorie con effetto dal 1º gennaio 1881 per le partite di spese indicate nei due elenchi visti d'ordine nostro dal ministro guardasigilli. ”

E seguono i lunghissimi elenchi. Citerò alcune di queste partite.

“ Assegno annuo al cappellano della chiesa dell'Immacolata Concezione per la celebrazione di 96 messe l'anno, lire 85 (*Da annullarsi*).

“ Assegno annuo per vitalizia pensione dell'ex monaca Maria Gesualda Alberti lire 100. (*Da annullarsi*). ” E così via dicendo. Ora noi vogliamo che, per le istituzioni di beneficenza, si faccia un'operazione analoga. Si determini la natura giuridica di queste prestazioni: quando sussista che esse corrispondano ad un'obbligazione perpetua e di carattere civile, si dia a chi di diritto, al demanio o ad altri il capitale corrispondente. Ecco tutto.

Vengo ora a rispondere a ciò che diceva l'onorevole Indelli, che la Commissione ringrazia per l'efficace appoggio dato alla proposta contenuta nell'articolo 78.

Mi pare che quello che l'onorevole Indelli pro-

poneva si aggiungesse, sia già contenuto nella penultima parte dell'articolo 78 secondo la nuova redazione. Noi dichiariamo che chiunque sia il creditore e qualunque sia il titolo del credito, le istituzioni di beneficenza hanno diritto di affrancare alla ragione del 100 per 5; ma questa misura di capitalizzazione costituisce il massimo, perchè aggiungiamo: salve le convenzioni speciali più favorevoli alla istituzione, e salve le leggi speciali vigenti più favorevoli ai debitori. E qui naturalmente noi intendiamo richiamare l'applicazione di tutte quante le leggi sulle affrancazioni; così le leggi speciali che si hanno per la Toscana, come quelle per la Sicilia, e poi quelle vigenti in tutto il Regno che facilitino l'affrancazione.

Quindi pare alla Commissione che il voto dell'onorevole Indelli si trovi soddisfatto dall'articolo; ma, se si trattasse di aggiungere qualche schiarimento, non avremmo difficoltà.

Vengo poi all'altra obbiezione. Diceva l'onorevole Indelli: se voi stabilite un termine per la affrancazione, sia di due o di cinque anni, voi, in certo modo, venite a fare il vantaggio di quel creditore il quale si sarebbe contentato del capitale ad una ragione minore, ma sapendo che si dovrà pagare un capitale alla ragione del cento per cinque in quel tal termine, aspetterà il termine per avere quel di più che probabilmente senza questa legge non avrebbe. Quindi questa legge, in alcuni casi, potrà nuocere, piuttosto che avvantaggiare le istituzioni di beneficenza.

Io comincio dal fare osservare all'onorevole Indelli, che codesta obiezione avrebbe potuto farsi e si fa, non lo nego, contro qualunque legge che a qualunque istituzione, per qualunque causa, imponga l'affrancamento delle prestazioni perpetue, entro un determinato tempo. Ma non si deve trascurare che noi diamo alla Giunta amministrativa la facoltà di prorogare il termine nei casi di riconosciuta convenienza.

Ora la Giunta amministrativa, che ha per ufficio suo di tutelare l'interesse delle istituzioni di beneficenza, naturalmente terrà conto della possibilità dei casi cui accennava l'onorevole Indelli, e in questi casi ordinerà la proroga del termine per l'affrancazione.

Parmi dunque che, con l'interpretazione, che la Commissione dà alla seconda parte dell'articolo 78, e che è quella che naturalmente discende dalle parole adoperate, possa l'onorevole Indelli ritenersi appagato.

Non ho altro da aggiungere.

Voci. Ai voti! ai voti!

**Presidente.** L'onorevole Dobelli aveva chiesto di parlare.

**Caldesi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Caldesi.** Speravo che l'onorevole relatore si fosse compiaciuto di rivolgere anche a me la parola...

**Luchini Odoardo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Caldesi** ...perchè io desiderava sapere se, con la disposizione che la Commissione ha introdotta nell'articolo, abbia inteso di esonerare dall'obbligo di affrancare tutti quegli oneri dipendenti da antichissimi testamenti, che non c'è ragione speciale di mantenere, perchè non sono determinate dal testatore le popolazioni, a comodo delle quali dovrebbero essere mantenuti.

Io diceva che, con questa legge, noi rischiamo di portare un danno vero e reale a moltissime Congregazioni di carità e Opere di beneficenza e prenderò un esempio dalla mia provincia perchè naturalmente è quella che meglio conosco. La Congregazione di carità di Ravenna paga ogni anno circa 5000 lire per spese di culto, in gran parte dipendenti da antichissimi testamenti dei quali forse non si troverebbero più neppure gli originali. Ora, se dovesse, a' termini di questo articolo, affrancare quelle annualità, dovrebbe sborsare una somma di 100,000 lire, che non potrebbe procurarsi, se non con gravi sacrifici, vendendo poderi, o contraendo un debito ad alto interesse.

A me pareva che nella nuova formula qualche cosa ci fosse del concetto da me espresso; ma desideravo di averne l'assicurazione dalla Commissione.

Naturalmente io preferirei che fosse accettata l'idea che era espressa nella circolare dell'onorevole Nicotera, quand'era ministro dell'interno, che cioè fossero soppresse tutte quelle spese di culto, così dette *per l'anima*, che non sono, cioè, assegnate a comodo di determinate popolazioni: ma siccome sarebbe troppo da ingenuo l'insistere affinché un emendamento di chi, come me, non ha nessuna autorità, fosse approvato dalla Camera contro il parere della Commissione e del Governo, così io desideravo almeno dall'onorevole relatore tali dichiarazioni che mi mettessero in grado di votare la legge senza il rimorso di contribuire a recare, come ho detto, più volte, un vero danno a molte Opere pie.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** Mi scusi l'onorevole Caldese se, parlando poco fa, non ho detto quello

che era nel mio pensiero, ma che trasparisce dalla nuova formula dell'articolo 78.

Con esso si vuole che si affranchino le prestazioni perpetue, che sono debitamente accertate, come corrispondenti ad una obbligazione civile. Quanto alle spese di culto che non corrispondano ad una obbligazione civile, noi, onorevole Caldesi, (e dicendo noi, parlo di tutta la Camera) abbiamo già deliberato che siano ridotte non già quelle che possano servire per il comodo di una popolazione, ma tutte quelle che non servano alle necessità di una popolazione, cosicchè abbiamo interpretato, credo, il di lei pensiero, anche con una formula più rigorosa.

Mi pare quindi che ove consideri l'articolo 74, e tenga conto, in quanto possa occorrere, anche di queste mie dichiarazioni, l'onorevole Caldesi possa essere soddisfatto.

**Presidente.** Onorevole Caldesi?

**Caldesi.** Ringrazio l'onorevole relatore di queste sue dichiarazioni, ma ritengo, per quanto può valere il mio debole giudizio, che l'articolo 74 della legge darà luogo a moltissime contestazioni ed a liti senza numero; e non sarà tale da togliere di mezzo tutti gl'inconvenienti, che sarebbe desiderabile la legge togliesse. Nondimeno, dal momento che si è detto e ripetuto che per amore del bene bisogna sacrificare il meglio, io mi rassegnerò; augurando che le mie poco liete previsioni non si verifichino. E prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione, ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Dobelli.

**Dobelli.** L'onorevole relatore ha convenuto che imponendo l'affrancazione con esenzione di laudemio si lede il diritto civile: dopo di ciò parmi che il preclaro relatore dovrebbe amar meglio modificare che mantenere l'articolo. Non è poi nel vero il relatore affermando che si tratti di cosa irrilevante: no; il laudemio, in alcuni luoghi, è la maggiore delle prestazioni enfiteutiche, e la misura è dal 5 al 10 per cento del valore del fondo in affrancazione.

Non convengo poi col relatore, il quale crede che il diritto sia di semplice aspettativa; parmi invece che si tratti di diritto condizionato, e quindi da rispettarsi.

**Luchini Odoardo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Dobelli.** Circa la liberazione degli oneri, non si esclude assolutamente dal relatore l'eventualità che il demanio possa reclamare e apprendere la sostanza e la somma data per l'affrancazione; ora questo pericolo dovrebbe assolutamente essere eliminato.

Mi spiace davvero di non aver potuto mettermi d'accordo con l'onorevole relatore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** Farò una semplice dichiarazione.

Non si tratta, ripeto, di spogliare alcuno di verun diritto acquisito; bisogna tener conto della circostanza che per le disposizioni transitorie la porzione di laudemio è dovuta eventualmente se e quando si proceda all'affrancazione.

Quanto poi all'altra obiezione nella quale l'onorevole Dobelli insiste, io non potrei che ripetere quello che ho già detto.

**Presidente.** Rileggo l'articolo 78 come è ora proposto dalla Commissione.

“Esse debbono entro un *quinquennio* dalla pubblicazione della presente legge procedere alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

“La Giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

“Chiunque sia il creditore e qualunque sia il titolo del credito, le istituzioni di beneficenza hanno diritto di affrancare alla ragione del 100 per 5; salve le convenzioni speciali più favorevoli alla istituzione e salve le leggi speciali vigenti più favorevoli ai debitori.

“Gli atti di affrancazione saranno stipulati con esenzione da tasse di bollo e di registro.”

L'emendamento dell'onorevole Baccarini essendo stato trasfuso in questa nuova formula e l'onorevole Caldesi non insistendo nel suo, in parte pure accolto, pongo a partito l'articolo 78 nella nuova forma proposta dalla Commissione. Chi è d'avviso di approvarlo si compiacca di alzarsi.

(È approvato).

Ora dò lettura della nuova formula dell'articolo 79:

“Nelle provincie dove per leggi o consuetudini sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continuerà provvisoriamente tale obbligo *ma dovranno applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge* per determinare la pertinenza di un malato ad un Comune.

“Nei tre anni dalla entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presenterà al

Parlamento una relazione sul servizio degli spedali e sulle spese di spedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni per la cessazione dell'obbligo di cui sopra. »

L'onorevole Carnazza-Amari ha facoltà di parlare.

**Carnazza-Amari.** In occasione dell'esame di quest'articolo io volevo presentare una proposta nella quale fui prevenuto dalla Commissione. Onde a me non resta che dire poche parole che valgano a confortare questa proposta che reputo di grande beneficio al paese.

Gli ospedali sono istituti che hanno la missione di amministrare e fornire la carità pubblica agli infermi, hanno perciò il diritto e il dovere di accogliere e curare gli ammalati bisognosi che mancano dei mezzi occorrenti per usufruire dei mezzi che appresta l'arte salutare.

Ma gl'infermi hanno ancora un altro ufficio, servono altresì allo studio della scienza, ragione per cui sono sottoposti all'esame dei clinici. E sul proposito, ad iniziativa del collega Bottini, incaricato dalle varie Università del regno, era stato presentato un emendamento il quale avrebbe avuto per obbietto di dare al Governo i mezzi per poter meglio regolare le relazioni fra le Facoltà mediche universitarie e le amministrazioni ospedaliere, per quanto concerne le cliniche.

Gli ospedali si sono altresì creduti proprietari del patrimonio morale che scaturisce dal loro ufficio umanitario e filantropico; e, dovendo apprestare le cliniche alle varie Università, hanno imposto talvolta delle condizioni enormissime. Ci sono delle convenzioni per le quali le varie Università debbono pagare somme enormi agli ospedali, i quali arrivano perfino a negare i locali per le cliniche, i letti occorrenti per lo studio; ci sono stati dei professori i quali hanno dovuto domandare il trasloco, perchè negli ospedali della città in cui hanno sede le Facoltà nelle quali insegnano non si voleva dare loro accesso, ed il Governo si è trovato nella necessità di secondare tutte queste pretese e di subire la legge imposta dagli ospedali per la ragione che in ogni sede di Università ordinariamente c'è un solo ospedale, per cui manca la concorrenza necessaria, perchè l'Università stessa possa ad altri rivolgersi.

D'altra parte le cliniche non possono essere che di vantaggio agli ospedali medesimi, perchè gli ammalati sono curati dai migliori medici che può offrire il paese, quali sono coloro che insegnano nelle Università.

Però dalle amministrazioni ospedaliere si è detto che la cura degli ammalati per la clinica, è più costosa che non sia quella per gli ammalati ordinari.

Veramente io non sono medico, ma non arrivo a comprendere perchè ci debba essere questa differenza. Gli ospedali non solo devono ricoverare e curare gli infermi, ma credo che debbano curarli adottando i migliori trovati della scienza, e le cliniche non possano fare nè più nè meno di questo.

Ad ogni modo, se questa differenza ci fosse, dovrebbe essere materia di una indennità, ma che fosse limitata esclusivamente a questa differenza.

Questi concetti, che mi risparmio di esplicitare maggiormente, sono già stati accettati dalla Commissione; quindi io non posso fare altro che votare la proposta della Commissione, contenuta nell'articolo 79 bis.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

**Cambray-Digny.** Con questo articolo si rimanda ad un'altra legge la soluzione di una questione molto importante, quella delle spese di spedalità, che in alcune parti del regno sono sostenute dai Comuni, non senza vantaggio delle classi miserabili.

Si dice, con questo articolo, che « il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli spedali e sulle spese di spedalità e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni... »

Poi si soggiunge: « per la cessazione dell'obbligo di cui sopra. »

A me sembra che queste ultime parole possano, fino a un certo punto, pregiudicare la soluzione che potrà esser data a questa grave questione. Io non intendo punto di trattare oggi la questione; ma mi sembra evidente che, per trattarla a fondo, saranno molto utili quegli studi che potranno esser fatti dal Governo e che potranno esser presentati con la relazione di cui si parla in questo articolo. Appunto perciò a me pare che, in attesa di questi studi, sarebbe meglio lasciare oggi la questione impregiudicata; e ciò si otterrebbe, se si sopprimessero le ultime parole dell'articolo.

Questa è la proposta che mi permetto di fare.

**Presidente.** L'onorevole Bottini Enrico ha facoltà di svolgere il seguente emendamento al secondo capoverso:

« Nei tre anni dalla entrata in esecuzione della

presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli spedali, sulla riforma edilizia e proporrà nuovi accordi fra gli spedali e le cliniche universitarie, infine proporrà i provvedimenti legislativi, che crederà opportuni.

“ Bottini, Bonajuto, Carnazza-Amari,  
Di San Giuliano, Arcoleo. ”

**Bottini.** Signori, nel chiarire i concetti che mi determinarono a proporre l'accennato emendamento, io eviterò di parlare della riforma edilizia degli ospedali, riforma richiesta dai moderni progressi della igiene, come pure della direzione e selezione del personale sanitario; avendo avuto occasione di svolgere questo argomento nella discussione generale. Mi limiterò pertanto a parlare degli accordi che devono correre fra le cliniche universitarie e gli ospedali, perchè sia fornito alle prime almeno il materiale necessario all'insegnamento professionale.

Signori, se noi diamo uno sguardo alle condizioni delle nostre cliniche, se le confrontiamo con quelle delle altre nazioni vicine ci sentiamo umiliati per la nostra inferiorità, non soltanto nella importanza e dignità degli edifici, non nella deficienza del materiale dimostrativo e didattico, ma perfino pel numero degli ammalati che devono servire alla educazione medica.

Se, per esempio, io prendo l'annuario ufficiale e guardo come sono composte le cliniche della maggiore Università d'Italia, quella di Napoli, a mo' d'esempio, vedo che la clinica medica e la chirurgica di quella Università sono dotate di trenta letti, e le propedeutiche relative di dieci. Osservate o signori, che io intendo dire soltanto *letti*, il che non vuol dire *ammalati*, perchè una clinica di dieci letti non può avere in media che sette od otto ammalati.

Ora nell'Università di Napoli gli studenti di medicina formano una scolaresca di 300 a 400 studenti per ogni corso; come volete insegnare a tutti questi studenti con 8, 10, 20 ammalati? È cosa impossibile!

Eppure, o signori, io sento il dovere di dirvi questa verità: le nostre cliniche non sono che larve di cliniche; anche qui a Roma voi avete la clinica oculistica di 14 letti e la ostetrica di 10 letti; non si potrebbe immaginare nulla di più meschino.

Dunque vedete che con queste cliniche non si può avere un insegnamento serio, non si possono avviare i giovani ad una determinata e soprattutto efficace cultura professionale. È mestieri, o

signori, che alla educazione scientifica segua di pari passo il pratico esercizio se volete avere veri medici pratici e non puramente teorici.

Ora se le nostre cliniche sono esigue, ed hanno un materiale insufficiente, quale ne è la conseguenza logica?

Io ho il dolore, ma sento il dovere di dirlo: i nostri giovani escono dall'Università con una cultura professionale insufficiente, perchè non hanno trovato un materiale idoneo a formare quel che diciamo l'abito clinico, l'occhio clinico, l'esercizio pratico.

Ma voi mi direte subito: sta bene, voi laureate un individuo, ma non ne fate all'istante un'esercente. Ordinariamente, od almeno per il passato, molti dei giovani laureati andavano agli ospedali e lì, con un adeguato tirocinio, si addestravano meglio all'esercizio della professione. Ma se ciò era per lo passato, nel presente ben diversa corre la bisogna e ordinariamente i nostri medici, non appena laureati, hanno già la condotta che li aspetta; molti anzi vanno in condotta, abusivamente s'intende, anche prima di essere laureati.

Questi giovani quindi vanno a fare le prime armi sopra dei poveri che non li possono rifiutare, mentre avrebbero invece bisogno ancora di studi pratici di perfezionamento, di una più intima conoscenza dell'arte che devono esercitare.

Se le condizioni economiche del Paese non ci permettono di avere istituti clinici, quali si trovano negli altri paesi d'Europa, cerchiamo almeno di utilizzare il materiale che abbiamo. Ammalati non ne mancano; perchè dunque non li obbligheremo a servire agli studi pratici delle nostre cliniche? Naturalmente voi mi domanderete: ma in qual modo voi vorreste utilizzarli? In un modo semplice: obbligando le Amministrazioni, le quali ora ci concedono un materiale insufficiente, ad allargare un po' più la mano ed a darcene tanto che possa bastare.

Ma sorge un'altra difficoltà, quella della spesa. Io ho letto una lettera scritta dal Ministero dell'interno alla Facoltà medica di Torino dove si diceva: che il fornire un numero maggiore di ammalati alle cliniche, costando questi ordinariamente qualche cosa di più degli ammalati curati negli ospedali, portava un aumento di spesa non indifferente.

Chi dunque deve pagare questa maggiore spesa? Gli ospedali no, perchè non hanno l'obbligo di provvedere alla educazione professionale, ma solo l'obbligo di curar gli ammalati; il Governo, che invece avrebbe quell'obbligo, non può soddisfarlo

per mancanza di mezzi, non consentendolo le sofferenze del bilancio.

Questo problema deve pure essere risolto, ed io mi permetto indicarvi il modo con cui potrebbe essere risolto, imperocchè se dobbiamo essere teneri delle cliniche, dobbiamo pure esserlo dei diritti degli ospedali.

Epperò mi sono domandato: quale sarebbe la via per poter conciliare questi due bisogni: cioè il bisogno delle cliniche di avere il materiale necessario alla coltura professionale, e quell'altro non meno necessario di rispettare la integrità patrimoniale degli ospedali?

Obblighiamo gli Ospedali a dare ai clinici quel numero di ammalati che questi chiedono e di cui hanno bisogno, uditi i corpi moderatori, perchè naturalmente non abbiano ad esagerare nella richiesta; ed allora vedrete che gli ospedali ne avranno dei vantaggi, vantaggi che io mi permetto di qualificare in vantaggi tecnici, vantaggi economici, e vantaggi morali.

Il vantaggio morale risulta chiaro ed evidente senza bisogno di dimostrarlo. Se un ospedale dà ad un clinico i suoi malati o la massima parte dei suoi malati acquista in dignità e prestigio, imperocchè il clinico è quel tal sanitario che col suo ingegno, col suo lavoro, e con la sua opera seppe raggiungere la vetta più eccelsa della gerarchia medica, epperò l'ammalato che è in cura di questo clinico si trova in posizione migliore di quello che sarebbe in cura di altro sanitario per quanto meritevole dell'ospedale; e la fiducia dell'ammalato di essere affidato alla più abile cura possibile è già un grandissimo vantaggio al suo morale, avvegnachè la tranquillità e la fede del malato è già un coefficiente non lieve per la sua guarigione.

Nè mancherebbero, come dicevo, i vantaggi tecnici. Infatti voi sapete, o signori, che le cliniche hanno a loro disposizione mezzi complessi di investigazione, mezzi di cura meglio raffinati, svariati mezzi di disamina e di ricerca nei laboratori. Ora il clinico adoperando questi laboratorii indifferentemente per venti come per cinquanta ammalati rende un pregevole servizio agli infermi dello spedale, senza arrecare danno al Governo. (*Benissimo!*)

Un microscopio non si guasta di più, se invece di cento osservazioni se ne fanno centomila; ed ecco che l'Amministrazione dello spedale può mettere a disposizione dei suoi ammalati una suppellettile di mezzi di investigazione e di mezzi curativi, senza avere l'onere della

spesa onere che per talune amministrazioni sarebbe insormontabile.

Inoltre, se uno spedale dà i suoi ammalati ad un clinico, il clinico li riceve gratuitamente ben lieto di averli; e così lo spedale risparmia il capo servizio, il primario; ed ecco una economia che non sarà rilevante, perchè purtroppo questi primari non sono lautamente pagati; ma sarà sempre una economia di cui si deve tener conto.

Sicchè adunque, e dal lato morale, e dal lato tecnico, e dal lato economico l'Amministrazione dello spedale non avrebbe danno, ma vantaggio. Ciò è evidente, è logico, è indiscutibile, l'Amministrazione procura il sommo bene de' proprii infermi senza ombra di spesa.

Voi mi direte: ma se la cosa stesse come voi la esponete, perchè non fanno così tutte le amministrazioni spedaliere?

La ragione è presto detta: non lo fanno tutte perchè le amministrazioni spedaliere sono più tenere della propria autonomia, diciamolo francamente, che del bene degli infermi. Esse desiderano di avere sanitari che sieno sotto la loro immediata dipendenza; e come i clinici non vorrebbero essere i servitori di due padroni, così la cosa non è possibile imperocchè non entra nel quadro delle loro idee autoritarie.

Ecco perchè si accentuano continuamente lotte ed attriti, e perchè le amministrazioni spedaliere gradiscono ordinariamente i clinici come il fumo negli occhi, donde una sequela di miserie, contestazioni, dinieghi, che non stancano, ma logorano la vita del clinico.

Ma nel caso concreto in cui un'amministrazione intelligente e animata da elevati propositi, cedesse i suoi ammalati ai clinici, le cose camminerebbero con piena soddisfazione, tanto dal lato dell'Università, quanto da quello dell'Amministrazione. A Siena, puta caso, quella Amministrazione spedalicra concesse ai clinici tutti i suoi ammalati, tramutando così l'Ospedale in un vero policlinico, ed il Ministero della pubblica istruzione assicura che ora le cose camminano con piena soddisfazione d'ambo le parti interessate.

Io non mi dilungherò, signori, a dimostrarvi quali sieno gli ostacoli che le amministrazioni ospitaliere portano allo svolgimento ed al progresso della coltura universitaria: domandatelo al ministro della pubblica istruzione. Egli vi dirà quali e quanti sieno gli ostacoli, le angherie, le pretese esagerate che tutti gli anni le amministrazioni ospitaliere sollevano contro il Ministero della pubblica istruzione.

Vi sono alcune amministrazioni, le quali pre-

tendono per gli ammalati che cedono alle cliniche, non la differenza di spesa fra la retta per queste stabilita e quella degli ospedali; ma vogliono addirittura tutta la retta delle cliniche. La pretesa, come vedete, è esorbitante; ma d'altra parte, che cosa volete che faccia il ministro della pubblica istruzione?

In molte Università, dove non c'è che un ospedale solo, quando si accampa una di queste pretese, bisogna o chiudere l'Università ovvero cedere ed accettarla. Vi sono poi altre amministrazioni ospitaliere, le quali vi dicono francamente: se voi nominate il tale clinico, gli darò i miei malati; se ne nominate un altro, non li darò.

Perciò se si desse valore a queste pretese, le nomine dei professori dovrebbero avere per ultimo l'*exequatur* delle amministrazioni ospitaliere, che sarebbe l'ultimo definitivo valore della loro pratica abilità. Per esempio a Torino c'è un'amministrazione ospitaliera che ha continuamente negato i suoi malati ad un clinico in modo che questi ha dovuto finire coll'esulare per andare in un'Università di minore importanza, perchè non poteva avere mai ammalati, come un colonnello senza soldati.

Ebbene, la Facoltà medica propose per questo anno l'incarico della clinica ad un'illustrazione della scienza: ma quella amministrazione ha risposto, come per il passato: al vostro prescelto noi non vogliamo dare gli ammalati; se nominate il nostro, li avrete; altrimenti accomodatevi come volete e potete. Come è facile intendere, la Facoltà di Torino, rifiutò di ottemperare a questa ingiunzione: ma per quest'anno ha dovuto sospendere quell'insegnamento; pensate, o signori, con quale e quanto profitto per gli studenti! Altre amministrazioni spinsero l'ardimento dispotico fino a rispondere per iscritto: che col Ministero della pubblica istruzione non volevano avere rapporti di sorta. Alcune amministrazioni infine amano speculare non solo sui vivi, ma perfino sui morti.

Eccovi così detto, o signori, a che punto arrivano i conflitti fra le amministrazioni ospitaliere e le Università. E credete voi che queste pretese giovino a questi stabilimenti? No; queste pretese anzi offendono l'umanità, perchè se voi impedito che i medici possano avere un certo numero di malati da studiare, la coltura medica come potrà progredire?

Non è un vantaggio grande quello di poter educare molte e molte generazioni mediche, le quali poi vadano attorno, come tanti apostoli, a seminare i frutti delle cognizioni acquistate? Non è questo un largo bene, che si espande a beneficio

dell'umanità? L'ignoranza invece, anche involontaria, non è pronuba di molti e molti mali per coloro che avete l'obbligo di tutelare, di difendere?

Signori, io non abuserò oltre della vostra benevola indulgenza. Tutte le Facoltà mediche del regno mi hanno incaricato di chiedervi che gli istituti clinici siano dichiarati Opere di pubblica utilità, allo scopo di obbligare le amministrazioni a dare per forza quel materiale richiesto dai bisogni dell'insegnamento, che ordinariamente si studiano di rifiutare.

Io non ho l'autorità necessaria per sostenere una simile tesi: cioè se le cliniche abbiano diritto ad essere tutelate come individualità giuridiche, quali ne sarebbero le conseguenze, quali i vantaggi.

Preferisco invece di rivoltare l'argomento per dichiarare gli ospedali, dove le cliniche hanno sede, veri istituti di pubblica utilità, in tutto quel largo senso in cui il pubblico bene si possa escogitare, e perciò insisterei affinchè fosse adottato il mio emendamento, il quale comprende un concetto più generale, più lato, più proficuo al culto della Scienza ed al bene della Umanità. Ma siccome so che la Commissione d'accordo col Ministero ha stabilito nell'articolo 79 *bis* una disposizione: che almeno provveda ai bisogni attuali delle cliniche concedendo quanto io esposi e richiesi, così mentre sarei dalle mie convinzioni portato a sostenere il mio emendamento che provvederebbe a migliorare non soltanto le cliniche, ma tutti i luoghi dove si raccolgono malati, sono disposto a ritirarlo e ad appoggiare l'articolo 79 *bis* concordato tra il Ministero e la Commissione come una promessa che verranno più tardi quegli altri provvedimenti che reputo pure efficaci ed altrettanto salutari. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

**Luciani.** Ho chiesto di parlare quando l'onorevole collega Bottini trattava del conflitto fra gli ospedali e le cliniche. Le amministrazioni ospitaliere sono oggetto di una grave accusa. Esse curano (si è detto) bene spesso più gli interessi dell'amministrazione che i poveri malati.

Nel suo discorso in occasione della discussione generale, l'illustre collega disse di queste amministrazioni ospitaliere il più gran male. Benissimo all'estero: in Inghilterra, in Francia, in Germania, in America: tutto male qui: Rallegriamoci che oggi è stata almeno lodata (e vedo che sorge per ringraziare il deputato Chigi) l'amministrazione ospitaliera senese.



Onorevole Bottini, io che parlo unicamente perchè da diversi anni che seggo (bene inteso gratuitamente) nel Consiglio di amministrazione di un grande arcispedale, qual'è quello di Santa Maria Nuova di Firenze, le faccio un invito. Venga a farci una visita; io ed i miei colleghi le faremo festosa ed onorevole accoglienza, ed Ella vedrà come l'Arcispedale stia con l'istituto superiore in perfetto accordo. Certo non manca, di tanto in tanto, qualche questione: ma la buona volontà ed i dovuti riguardi ci conciliano sempre. Ella verificherà come le cliniche non manchino mai di malati e di cadaveri, perchè il nostro concetto è che se la carità ha i suoi diritti, ha i suoi anche la scienza. Ella vedrà che i concetti da lei espressi nel suo ordine del giorno sono nell'Arcispedale in piena pratica.

Le antiche ed infelicissime infermerie sono trasformate in padiglioni di venticinque letti, separati gli uni dagli altri da giardinetti che servono alla circolazione dell'aria, ed a rendere meno ingrato il soggiorno ospitaliero.

Vedrà che questi padiglioni sono costruiti in modo che fra il muro esterno o di fondamento ed il muro interno intercede un vuoto aereato. Questo muro interno, secondo i buoni precetti igienici, anche dal collega raccomandati nel suo primo discorso, deve, dopo un certo periodo essere abbattuto e rinnovato, per togliere di mezzo la infezione dei cosiddetti *microrganismi* che potessero averlo inquinato. Nè i nostri provvedimenti igienici sono rimasti senza frutto. L'amministrazione dello Spedale fiorentino ha la soddisfazione di aver vinta quella febbre di infezione o nosocomiale, che l'onorevole collega dipinse con sì vivi colori, e che era pur troppo malattia più grave di quella per la quale i poveri malati entravano nelle infermerie.

Venga e vedrà con quanta serietà si facciano i concorsi per i funzionari sanitari. Mi basti notare che nella estate decorsa essendo sembrato a quel Consiglio d'amministrazione poco chiaro il giudizio sul candidato preferibile, gli atti del concorso furono rimessi al clinico di Bologna, l'insigne Murri, perchè con una Commissione da lui nominata e presieduta riferisse a nuovo.

Venga e vedrà come l'antica questione sull'acquisto per parte dell'amministrazione ospitaliera delle provvisori terapeutiche e dietetiche sia stata felicemente risolta nel modo seguente. Noi, amministratori, poniamo nei limiti del bilancio i fondi necessari a ciò nelle mani della direzione sanitaria. Essa li provveda come crede meglio quanto alla

qualità, ma la colpa e anche la responsabilità ricadano a suo carico se la provvista riesce difettosa.

Dunque, onorevole professore Bottini, anche in Italia esiste qualche amministrazione la quale, se non farà l'ottimo, per lo meno si sforza di fare il meglio che può.

E giacchè mi trovo a parlare di spedalità, io mi permetto di fare qualche osservazione intorno all'articolo 79 che discutiamo. Esso modifica in meglio l'articolo 66 del progetto ministeriale, ma pur tuttavia racchiude, per quanto assai attenuato, il concetto che i Comuni debbano in un determinato tempo essere esonerati dall'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi ammalati poveri, concetto che fece nascere una grande apprensione in tutti i Consigli ospitalieri.

La Commissione fece, dico, una importante modificazione nel senso che dentro tre anni dalla entrata in esecuzione della legge il Governo del Re debba presentare al Parlamento una relazione intorno al servizio degli spedali e proporre i provvedimenti che crederà opportuni per la cessazione (si torna sempre lì) *dell'obbligo cui sopra*.

Di questa preoccupazione ha fatta parola molto opportunamente anche il mio amico e collega Digny.

Ora io so bene che questa è materia che deve essere seriamente studiata; ma a questo studio noi proponiamo una questione pregiudiziale, e diciamo: esonerando i Comuni, chi farà le spese della spedalità?

E questo lo domandiamo perchè, non appena pubblicato il progetto ministeriale e veduto quell'articolo, l'amministrazione di quel grande ospedale (di cui non posso qui dimenticar di far parte, con rispettabili e cari concittadini miei si accinse subito ad accurate indagini per vedere quale sarebbe per lei il risultato di una simile disposizione).

Ebbene! La media nel nostro spedale è di 1200 malati al giorno. Ma tolto il concorso dei Comuni della Provincia (l'Arcispedale è provinciale) e presa per norma l'odierna giornata di spedalità, quell'Amministrazione potrebbe a fatica mantenere quattrocento malati. E agli altri 800, ci dicemmo, chi provvederà? Forse la Congregazione di carità? Ma in tal caso se essa dovrà toccare il fondo che noi andiamo con tanto amore, dirò, con tanta sete, raccogliendo, dalle Opere pie mancate, dalle prestazioni di culto non più corrispondenti ai bisogni popolari, dalle Confraternite e Congregazioni ormai senza scopo civile, allora è finita. Poco o nulla potrà rimanere per le tante cause pietose che abbiamo patrocinate, e che chiedono al cospetto nostro pronto riparazioni.



E se la Congregazione di carità si guarderà, com'è suo dovere, di toccare questo fondo ormai sacro anche per le dichiarazioni fatte dal Governo nella seduta del 13, in tal caso essa non avrà che una via cui ricorrere: quella del Comune, che è il naturale debitore dell'assistenza sanitaria.

E così con un giro vizioso si torna sempre alla stessa sorgente.

La mia apprensione poi cresceva tanto più dinanzi all'articolo aggiuntivo 79 bis, secondo il quale nelle città che sono sedi di Facoltà-medico chirurgiche, gli ospedali dovrebbero fornire il locale, per i diversi insegnamenti clinici.

Certo, fu sempre da me profondamente sentita la necessità che gli ospedali e le cliniche procedano col maggiore accordo possibile, la scuola è carità anch'essa. Ma è presto detto fornire il locale per le cliniche! E se gli ospedali non posseggono questi locali, dovranno essi anticipare la ingente spesa che può occorrere per provvederli? E vi pare cosa da poco questo verbo *fornire* che è così complesso, e significa provveder cosa completa? Come saranno queste amministrazioni capaci di soddisfare le esigenze che la scienza moderna impone alle cliniche in teatri per le lezioni, in laboratori e via discorrendo? Credetelo, si creano imbarazzi, difficoltà e litigi grandi, perchè la questione non è tutta di indennità e di rimborso, ma di modo: e si fa tanto più difficile perchè la esigenza scientifica lo complica, perchè per amore degli studii i clinici vogliono quel che vogliono: e da ciò nasce appunto il più delle volte la contrarietà e la resistenza delle Amministrazioni ospitaliere.

Io sono lieto però che la Commissione dopo le amichevoli rimostranze di alcuni di noi, abbia consentite alcune modificazioni all'articolo aggiuntivo 79 bis, che se non mi soddisfano del tutto sono già qualche cosa, talchè confido che nel corso della importante discussione, che si è aperta su questa materia, questa disposizione esca più corretta e meriti di esser votata.

E lasciando questa digressione permettetemi ancora poche parole intorno all'assistenza ospitaliera. Io intendo il concetto dell'onorevole presidente del Consiglio ministro dell'interno. Egli, vagheggiando l'abolizione dell'obbligo rispetto ai Comuni della spesa di ospedalità, mira per certo al grande ideale dell'assistenza a domicilio.

Anch'io professo questo ideale.

Negli ospedali vi è agglomerazione impropria di persone, i malati sono allontanati dalle cure amorose e dagli estremi conforti dei loro parenti più prossimi e cari, e bene spesso il servizio

inferiore, reclutato fra mercenari di infima classe, è duro e non informato a carità. Cose tutte in gran parte vere, sobbene si esageri molto, perchè nè le agglomerazioni si fanno a caso, nè ai parenti ed anche agli estranei in certe ore determinate è vietata la visita dello spedale, nè manca la costante vigilanza della carità sul basso servizio mercenario.

Certo è però che l'assistenza a domicilio sarebbe il più bel postulato al quale anch'io aspirerei.

Ma, innanzi tutto, ospedali per certe cure occorreranno sempre. Eppoi prima che possa parlarsi di assistenza a domicilio bisogna che la casa del povero sia costituita in modo da potersi prestare a questo non facile oggetto. E com'è possibile ciò quando, ed è il caso più frequente, l'infermo abita in una o due stanze nelle quali si ammassa una famiglia numerosa. Molto si parla dei così detti sventramenti edilizi; ma per ora il risultato pratico è molto, molto lontano. Eppoi essi in generale non profittano alle classi bisognose alloggi salubri a buon mercato.

Vero è che non mancano pietose associazioni che si occupano della costruzione di case operaie, associazioni che sono il più bel tipo della Confraternita moderna in senso civile. In Firenze è stata raccolta dalla carità privata in pochi anni la somma di circa mezzo milione per queste case, e si seguita a raccogliere per costruirne altre. Ma questa nobile impresa non è che un nobile saggio e insufficiente rispetto alle grandi necessità della popolazione. E perciò preme che possa aversi una grande sistemazione edilizia in questa importante materia delle case popolari; ma, ripeto, occorrerà ben altro tempo che i tre anni dentro i quali e presidente del Consiglio e Commissione presumono che si possa essere in grado di proporre i provvedimenti opportuni all'encrme proposito della esonerazione dei Comuni dalle spese di ospedalità.

Eppoi anche per l'assistenza a domicilio abbiogneranno pur sempre i fondi per la somministrazione dei medicinali, della carne e di tutte le altre relative necessità.

E si torna sempre lì. In difetto di potenti istituti che possano fare questa spesa, soltanto il Comune è non solo in grado, ma in obbligo di provvedere.

Non basta: l'assistenza a domicilio ha bisogno di severe discipline difficilissime in pratica. Non è raro infatti il caso che i farmachi e le provvisioni date per l'assistenza a domicilio, prima di arrivare al malato, siano frodate per via, e non arrivino alla loro destinazione. È crudo a dirsi, ma pur troppo avviene non di rado così: e allora l'as-

sistenza a domicilio cresce a dismisura. Chi volesse informarsi legga il bel libro del Minghelli Vaini: *L'individuo, la Società e lo Stato*, nel quale queste difficoltà sono trattate con competenza e carità di prossime.

Certo io credo che molti passi si possano fare per avvicinarsi a questo ideale dell'assistenza a domicilio, col creare dove sono Ospedali e Cliniche numerosi dispensari e mediche, che provvedano con consigli, cure e provvisioni a quei casi per i quali non è necessaria la degenza negli ospedali, e che senza ciò si trasformano in degenze e spese di ospedalità rovinose senza ragione. Parlo per la pratica che ho dell'Arcispedale fiorentino nel quale esiste una grande mediche che serve mirabilmente ai bisogni della popolazione. Di giorno e di notte i giovani medici astanti sotto la sorveglianza di abili superiori fanno questo servizio abituandosi alla cura del caso immediato. Basti il dire che la statistica trimestrale di quella mediche dà una media di circa 24,000 cure immediate.

Ecco ciò che intanto, a mio avviso, può e deve farsi per l'assistenza a domicilio. E sarà molto se si considera che oltre le mediche o dispensari ospitalieri, non pochi sono gli esercenti l'arte salutare che danno consultazioni gratuite e bene spesso sussidi.

Io ho finito e vi domando perdono di aver troppo parlato.

*Voci.* No! no!

**Luciani.** Ma era per me anche un impegno per la posizione in cui mi trovo come amministratore e collega di cittadini degnissimi in quell'Arcispedale, cittadini i quali non curano nè disagio, nè impiego di tempo furato alle loro occupazioni perchè quell'Istituto proceda bene: e, senza vanto, ci pare che sia così.

Onorevole presidente del Consiglio, questa materia degli ospedali è una selva selvaggia. Occorre lavorar molto dentro ed intorno ad essa.

Io mi auguro che gli studi che si faranno, e tanto più se preceduti da una accurata inchiesta da farsi indistintamente in tutti gli ospedali, potranno dare molta luce, ed in specie additare se e fino a qual punto sia possibile risolvere questo arduo problema nei rapporti fra la carità e la scuola, fra le rendite degli Ospedali e l'obbligo dei Comuni nell'assistenza dei malati poveri. (*Bene!*)

**Presidente.** L'onorevole Chigi ha facoltà di parlare.

**Chigi.** Io dirò soltanto due parole per fatto personale, considerando un fatto personale l'aver l'ono-

revole Bottini citato lo spedale di Siena, come esempio e che l'insegnamento clinico recasse una economia nelle spese degli ospedali.

Mai un'esempio fu citato più male a proposito di quello indicato dall'onorevole Bottini: poichè il primo anno che lo spedale di Siena fu convertito in policlinico, la maggiore spesa occorsa per le cliniche, produsse un *deficit* di oltre cento mila lire nel bilancio dello spedale. E siccome lo spedale di Siena ha circa una rendita di 400 mila lire all'anno, se questo *deficit* diventasse permanente, in breve tempo verrebbe consumato tutto quel patrimonio che la carità antica legò a soccorso delle sofferenze delle classi povere.

In prova di quanto asserisco, devo narrarvi che in questo anno, la direzione dello spedale di Siena, vedendo che a causa della maggiore spesa occorsa per le cliniche venivano a mancare i mezzi per provvedere alle spese ordinarie dello spedale, dichiarò al Comune di Siena che non poteva mantenergli quel numero di letti gratuiti dei quali sino allora aveva goduto, procurando per tale deliberazione al bilancio comunale un maggior aggravio di ospedalità di circa settantamila lire all'anno.

Se questo stato di cose dovesse durare, accadrebbe: che le cliniche distruggerebbero il patrimonio dello spedale o che questi aggraverebbe soverchiamente il bilancio del Comune per le aumentate spese di ospedalità.

Devesi inoltre considerare che per compensare l'aumento delle spese, dovendosi elevare la retta giornaliera dei malati, si rende sempre più malagevole alle classi meno abbienti l'accesso a questi istituti di beneficenza.

Io non sono contrario al concetto che tutti gli ospedali siano convertiti in cliniche, poichè se v'è una scienza che ha bisogno della prova sperimentale, questa è certamente la scienza medica.

Ma bisogna tener conto che molti dei nostri ospedali hanno appena i mezzi necessari pel mantenimento delle spese ordinarie della ospedalità, e non possono sopportare le maggiori spese che provengono dal mantenimento dei vari gabinetti clinici con i medici e loro assistenti, nè quelle occorrenti per il materiale scientifico, nè del maggiore personale necessario alla vigilanza dei malati, nè di tutti quei nuovi e costosi medicamenti che usasi sperimentare nelle cliniche.

Questa discussione sarebbe stata più adattata in occasione del bilancio della pubblica istruzione.

Ma noi non abbiamo il coraggio di dichiarare che il ministro della pubblica istruzione non ha

i fondi sufficienti per soddisfare alle spese delle cliniche che da esso dipendono.

Io confido che il ministro dell'interno e quello della pubblica istruzione si metteranno d'accordo per regolare così ardua materia.

I medici sono cattivi amministratori, per indole loro. Ora, quando da una parte c'è una direzione ospedaliera che spende senza esserne responsabile, e dall'altra una amministrazione ospedaliera che è gelosa tutrice del patrimonio dei poveri naturalmente non vi può essere accordo. Questa materia non è stata mai regolata.

Io confido che l'onorevole ministro dell'interno, il quale è tutore degli spedali, come principalissime fra le Opere pie, ed il ministro della istruzione pubblica da cui dipendono le cliniche, si combinino tra loro, affinché, per gli ospedali nei quali siano state aggiunte le cliniche, alla fine dell'anno sia la Commissione ospedali era, sia la facoltà medica che dirige le cliniche siano obbligate a compilare due distinti bilanci delle loro spese.

E di ciò spero che converrà l'onorevole Bottini.

**Bottini.** No! no!

**Chigi.** Quanto a me dichiaro che accetto l'articolo 79 bis proposto dalla Commissione, perchè in esso mi pare di trovare i due elementi della domanda che faccio.

**Presidente.** L'onorevole Buonomo ha facoltà di parlare. Vediamo però di non sollevare questioni incidentali, estranee all'articolo che si discute: altrimenti non sarà possibile di venire ai voti.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Facciano silenzio.

**Buonomo.** Signori! Intorno a questa questione desidererei che, invece di me, parlasse persona autorevole, affinché fra voi la sua voce potesse essere ascoltata. La questione degli ospedali e delle cliniche è gravissima...

**Presidente.** Va bene; ma non è qui la sua sede.

**Buonomo.** Se Ella crede che io faccia perder tempo alla Camera, rinunzio volentieri a parlare.

**Presidente.** Se Ella intende di parlare intorno all'articolo che si discute, ne ha facoltà, ma non posso a meno di farle osservare che non si può incidentalmente trattare una questione grave, che non troverebbe in questo articolo stesso la sua sede naturale.

**Buonomo.** Signor presidente, Ella sa che io non vado divagando dall'argomento che mi propongo. Ho sostenuto questa tesi quando io era privato insegnante; la sosterrò oggi che insegno con titolo ufficiale, perchè non muto facilmente di convincimento.

La clinica, l'insegnamento ufficiale che pene-

tra negli ospedali, che cosa importa e pel pubblico insegnamento e per gli ospedali medesimi?

Io comincio con dirvi che con questo sistema si sdoppiano gli ospedali, e si stabilisce un duplice trattamento: si creano cioè gli ammalati privilegiati; e gli abbandonati trattati da poverelli.

Nelle sale delle cliniche il trattamento sarà sempre migliore, poichè è interesse della clinica far più che non si faccia nelle sale che sono semplice ospedale dei poveri... (*Interruzioni*). Bisogna aver pratica degli ospedali (e questo dico all'egregio interruttore che pure ne sa quanto se ne può sapere) per vedere la differenza! C'è un trattamento diverso sia igienico che farmaceutico! Negli ospedali si cura molto l'economia: non dico che si faccia danno ai malati, ma è certo che fra due ricette (lo dicano i clinici) si usa la più economica, laddove nelle cliniche si usa tutto ciò che v'ha di meglio e di più nuovo: ed ecco una prima disparità di trattamento. E pare a voi che i governanti debbano rimanere indifferenti dinanzi a questa duplice maniera di indirizzare gli ospedali e le cliniche? Guardate poi anche ai medici! Il medico, il chirurgo della clinica avrà sempre maggiori mezzi che fanno invidiata la posizione dei suoi infermi a danno dei poveretti che stanno dall'altro lato: e d'altra parte il medico non clinico si sentirà umiliato perchè non potrà mai disporre di tutte quelle risorse di cui può usare il clinico; e quindi....

**Presidente.** Onorevole Buonomo, le faccio nuovamente osservare che non questo, ma l'articolo 79 bis apre l'adito a una tale discussione, e che ha già chiesto di parlare in proposito l'onorevole Vastarini-Cresi.

**Buonomo.** Purchè parli l'onorevole Vastarini-Cresi, io smetto.

**Presidente.** Va bene. L'onorevole Bottini mantiene il suo emendamento?

**Bottini.** Ho già dichiarato di ritirarlo, ma al tempo stesso ho domandato di parlare per fatto personale per rispondere all'onorevole Chigi.

**Presidente.** Per fatto personale non posso rifiutarle la facoltà di parlare.

**Bottini.** In due parole mi sbrigherò. L'onorevole Chigi disse che io ho asserito cosa erronea e molto contraria alla verità quando osservai che l'aver la città di Siena affidata la cura dei suoi ammalati alla Università, il che ha tramutato quell'ospedale in un vero policlinico, ha fatto sì che le cose camminino ora con quell'ordine perfetto come io attestava poco fa. Io posso assicurare l'onorevole Chigi che con questo ho creduto

di fare un encomio meritato, e che non mi sarei mai aspettato di vederlo da lui respinto. Ad ogni modo poi posso assicurare che queste notizie furono date in modo ufficiale dal Ministero della pubblica istruzione: e quindi è chiaro che io non sono venuto qui ad asserire qualche cosa con leggerezza, nè cose che non avessero fondamento di verità.

Ma poi, se anche nel primo anno di prova questo metodo non avesse a rispondere, vuol dire che gli errori si potrebbero emendare, senza distuggere il principio.

Anzitutto, come ho esposto, il metodo non deve portare un aggravio, perchè l'ospedale paga per gli ammalati affidati al clinico, nè più nè meno di quello che pagherebbe se affidati al proprio sanitario. Come si può spendere di più? Ecco un caso in cui l'aritmetica non può essere un'opinione.

Quanto poi al dire che questi medici come amministratori hanno fatto cattiva prova, mi permetta di dirgli che se è preferibile che gli Ospedali siano governati da un avvocato o da un canonico, deve essere altresì preferibile che i medici vadano a dirigere le Corti di assise ed i seminari!

Ma, torno a ripetere, deploro che siano avvenuti questi piccoli disordini, perchè sono disordini finanziari che non hanno ragione di essere: ad ogni modo sostengo che un grande vantaggio lo avremo sempre coll'aver procurato una più estesa coltura medica che sarà più profittevole all'umanità, senza essere punto onerosa alla azienda spedaliera.

**Luchini Odoardo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** Un nostro collega assente, l'onorevole Sacchi, ha diretto una lettera alla Commissione relativa all'interpretazione dell'articolo 79, ed ha accompagnato questa lettera con due pregevoli monografie relative ad una questione giuridica assai controversa, se cioè in alcune provincie d'Italia esista veramente per legge l'obbligo di rimborsare agli ospedali la spesa dei rispettivi ammalati poveri. L'onorevole Sacchi desidererebbe spiegazione circa l'interpretazione da darsi all'articolo 79; e la Commissione dichiara che l'articolo 79 dicendo; "dove per legge o consuetudine, esiste l'obbligo", non intende in nessun modo pregiudicare questa gravissima questione. Il *dove* va inteso tanto nel senso di *luogo in cui*, come anche di *se*, vale a dire se l'obbligo esista, ed in quanto esista.

L'onorevole Bottini ed altri hanno ritirato il

loro emendamento. L'onorevole Cambray-Digny ha proposta la soppressione delle ultime parole del secondo capoverso, cioè le parole *per la cessazione dell'obbligo di cui sopra*. La Commissione fa riflettere che rimane da principio l'avverbio *provvisoriamente*, che spiega abbastanza il contenuto dell'articolo; ma non ha difficoltà ad accettare la soppressione delle ultime parole dell'articolo, proposta dall'onorevole Digny; quando il Governo, cui principalmente interessa, lo consenta.

**Presidente.** Quali parole si dovrebbero sopprimere?

**Crispi, presidente del Consiglio.** Le ultime, l'articolo finirebbe con le parole *che crederà opportuni*, cioè andrebbero soppresse le parole *per la cessazione dell'obbligo di cui sopra*.

Io accetto.

**Presidente.** Allora rileggo l'articolo come è proposto dalla Commissione:

" Art. 79. Nelle Provincie dove per leggi o consuetudini sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continuerà provvisoriamente tale obbligo ma dovranno applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un Comune. "

Poi viene il 2º capoverso dell'antico disegno della Commissione:

" Nei tre anni dalla entrata in esecuzione della presente legge, il governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli spedali e sulle spese di spedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni. "

Qui rimangono soppresse le altre parole *per la cessazione dell'obbligo di cui sopra*.

Pongo a partito quest'articolo così modificato. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Art. 79 bis. Nelle città che sono sedi di Facoltà medico chirurgiche, gli Ospedali saranno tenuti a fornire il locale ed i malati occorrenti per i diversi insegnamenti clinici.

" Sarà dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero senza il servizio clinico, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

" In caso di disaccordo nella determinazione della indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri sarà nominato dal rappresentante la Università o istituto di studi superiori; l'altro

sarà nominato dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della Corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nominerà il terzo arbitro.

“ Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile. ”

In questo articolo la Commissione propone una nuova formola nel primo capoverso:

Nelle città che sono sedi di Facoltà medicochirurgiche, gli Ospedali saranno tenuti a fornire il locale, ed i malati occorrenti per i diversi insegnamenti clinici. ”

La Commissione propone che si aggiunga dopo la parola “ malati ”, la parola “ cadaveri ”, o si tolga la parola “ clinici. ”

Segue immutato il secondo capoverso;

“ Sarà dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero senza il servizio clinico, e le maggiori spese cagionate da tale servizio. ”

Quindi al 3° capoverso invece di dire:

“ In caso di disaccordo nella determinazione della indennità, decideranno tre arbitri ”, propone si dica:

“ In caso di disaccordo così circa l'esenzione dall'obbligo di fornire i locali e i cadaveri come circa l'indennità, decideranno tre arbitri. ”

Poi seguono gli altri capoversi secondo la formola che ho letto prima.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Vastarini-Cresi. Ne ha facoltà.

**Vastarini-Cresi.** Prego la Camera di prestarmi pochi minuti d'attenzione; spero che non vorrà negarmeli, tenuto conto della discrezione che soglio impormi nel prendere la parola. Trattasi di un interesse di somma importanza e pel quale mi determino a dichiarare che, se passasse l'articolo 79 bis proposto dalla Commissione, io, partigiano di questo disegno di legge, mi sentirei obbligato a votare contro.

Chi formulò la disposizione in esame tenne presente un tipo di ospedale che non risponde in tutto alla realtà. Evidentemente si pensò ad ospedali di poco conto e non a quelli che possono definirsi i colossi della beneficenza nei quali si trovano mirabilmente disposte la carità e la scienza.

Io ho l'onore di soprintendere ad uno di questi ospedali alla Santa Casa degli incurabili di Napoli, e posso ben dirvi quali inconvenienti produrrebbe in quell'istituto, l'articolo in discussione se fosse mutato in legge.

Nell'articolo si dice: “ gli ospedali saranno tenuti a fornire il locale, i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti clinici. ”

L'ospedale degli incurabili, che ha un bilancio di 850,000 lire all'anno, con una forza di 8 a 900 malati al giorno, è obbligato per i suoi statuti in principio di ogni anno a determinare il numero dei letti che, in relazione alla sua possibilità finanziaria, conta di mantenere nel corso dell'anno.

Questa disposizione va considerata in relazione ad un'altra per la quale l'amministrazione dell'ospedale ha il dovere di ricevere chiunque si presenti a domandare le cure ospitaliere.

Per gli statuti dell'Opera non si ha il diritto di richiedere se l'individuo sia povero o ricco, se sia nato nella provincia di Napoli, od in altra provincia del regno, se sia nato in Italia, o fuori di Italia; basta, secondo la mente di quella donna insigne, che fondò l'ospedale, di presentarsi a domandare le cure ospitaliere per essere assistiti dalla presunzione di esser poveri.

Or se avverrà che, a norma dello statuto, i letti prestabiliti siano tutti occupati, quando la Facoltà clinica verrà a domandarci i locali, noi potremo non esser in grado di darli.

Ma se ad ogni costo in obbedienza alla legge, lo dovessimo fare ci sarebbe forza mantenere un numero di letti assai minore di quello che in ragione delle nostre forze potremmo mantenere, perchè ci converrà essere preparati alle eventuali richieste della Facoltà clinica. Quanto danno da ciò ne verrebbe alla beneficenza non è chi non veggia. Ma non è tutto, o signori.

Noi dell'amministrazione, di cui mi onoro di essere capo, ispirandoci ai principii a cui s'informa questa legge, anzi precorrendone l'applicazione, abbiamo iniziato un movimento di concentrazione ospedaliera con un altro colosso di beneficenza che si chiama il Reale Albergo dei poveri. Questo istituto negli ospedali che da esso dipendono raccoglie i malati della famiglia che ricovera i quali ascendono ad una media giornaliera non minore di 300.

Noi degli Incurabili abbiamo detto a quell'istituto: dateci i vostri infermi: come istituto speciale di sanità, li cureremo meglio di quel che non possiate far voi che avete lo scopo precipuo dell'educazione. Gli amministratori di quel grande istituto hanno in principio accettata la nostra proposta, ma ne hanno subordinato l'accettazione alla condizione, cioè, che le fanciulle, precisamente la metà del numero dei malati, affidate alle nostre cure, fossero sottratte all'insegnamento clinico. Il

che vuol dire non fosse permesso di far servire quelle fanciulle vive o morte alla curiosità scientifica di centinaia di giovani studenti. Se l'articolo del disegno di legge dovesse divenire obbligatorio, è chiaro che l'Albergo dei poveri non presterebbe più il suo consenso ad una convenzione già prossima ad essere approvata che sarebbe stata feconda di grandi benefici per la città di Napoli.

È evidente che, con questo testo di legge, obbligato l'ospedale a fornire i malati all'insegnamento clinico, non potrebbe eccipire una convenzione che la Facoltà universitaria non sarebbe tenuta a rispettare.

Ma non è tutto ancora. Bisogna sapere che cosa sono nel loro congegno questi stabilimenti di beneficenza, ed io sono certo che se gli onorevoli proponenti dell'articolo 79bis avessero saputo di un'istituzione che forma parte integrante dell'ospedale ci avrebbero pensato due volte prima di far quella proposta.

Noi abbiamo una casa di maternità, la quale è regolata così che nessuno abbia diritto di sapere chi è la donna che vi entra. Non vi è che il soprintendente che abbia il diritto, oltre i medici, di entrare nella sala. Nessuna altra persona senza un ordine in iscritto, vi può entrare. Ebbene, signori, supponiamo che l'insegnante ufficiale abbia bisogno per l'insegnamento ostetrico di soggetti che sono ricoverati nella sala di maternità. Allora, o signori, di fronte alla disposizione di legge che ci prepariamo a votare, l'Amministrazione degli Incurabili avrebbe il dovere di consegnare quelle ammalate che lo Statuto le impone di non rivelare, di non far vedere, di non far osservare ad alcuno. Ora voi comprendete bene che ciò significherebbe distruggere completamente la natura dell'istituzione di quel grande ospedale. Per quanto potessi esser desideroso di approvare questa legge, la quale arreca veri miglioramenti al regime attuale delle Opere pie, non potrei dimenticarmi di essere il rappresentante di quell'Opera pia, e dovrei votare contro.

Qual'è però, io mi domando, il criterio a cui si sono ispirati i proponenti dell'articolo 79bis? Essi hanno detto: è necessario che la carità sia rischiarata dalla scienza, che la carità sia la meta, la scienza, il mezzo.

Io non nego che un Ospedale da cui la scienza fosse sbandita, sarebbe un non senso, ma conviensi che davvero essa si trovi nel rapporto di mezzo al fine e non altrimenti.

Qui però con la disposizione in disamina, noi rovesiamo questo concetto, dappoichè preten-

diamo che l'opera di beneficenza sia assorbita allo insegnamento quando permettiamo ad una facoltà clinica di dire ad un Opera pia: Fornitemi i malati per i miei insegnamenti. E così come un costruttore fa un'ordinanza per materiali di costruzione, un professore potrà dire: ho bisogno di otto tisici, di cinque anemici, di dieci idropici: speditemi questa mercanzia in base all'art. 79 della legge.

Ora, signori, vi rappresentate voi al giusto, quello che importa questa specie d'imposizione, ad amministratori, a cui incombe il dovere di sollevare le sventure attuali dell'umanità, senza quello di preoccuparsi dei benefici futuri e problematici che potranno dare le ricerche scientifiche?

Voi però, mi si può osservare, avete convenuto che la beneficenza non debba scompagnarsi dalla scienza, anzi ne debba essere illuminata: or questo è appunto l'intendimento a cui s'ispira l'articolo 79 bis.

Al che io rispondo che se in una Opera pia, come quella che ho l'onore di dirigere io, vi fosse un insegnamento privato, che superasse ed oscurasse l'insegnamento ufficiale, per il lustro dei professori, per lo splendore delle operazioni, che vi si compiono, per le parlanti statistiche di tutti i giorni; verrebbe meno l'opportunità di quella disposizione.

Ed in vero qual pro' per la beneficenza vi sarebbe a distrarre il materiale scientifico dalla libera docenza, per asservirlo all'insegnamento ufficiale? Che cosa può pretendere, ad esempio, l'Università di Napoli dall'ospedale degli Incurabili? Vorrà malati, per sottoporli alle operazioni chirurgiche: ma dov'è una statistica più numerosa e più fortunata di quella dell'ospedale degli Incurabili?

Vorrà attrarre la gioventù studiosa a seguire corsi di professori illustri e benemeriti della scienza? Ma dove può essere un Corpo di professori, che superano il centinaio e che rappresenta quanto vi ha di più eletto per ingegno, per sapere, per abnegazione nell'esercizio del proprio dovere, che è il vivaio dello stesso insegnamento ufficiale?

Non più tardi di ieri l'altro la regia Università degli studi di Napoli, s'è arricchita d'una nuova illustrazione accogliendo tra i suoi insegnanti il nostro collega, il professore Cardarelli nato alla scienza nel nostro ospedale, e in questo dedito all'insegnamento libero da oltre 30 anni! Che cosa può dare alla beneficenza da noi eser-

citata l'insegnamento ufficiale che noi non avessimo già dalla libera docenza?

Occorre forse che io vi ricordi i luminari della clinica che onorano il nostro glorioso ospedale? Molti voi li conoscete, perchè sono in quest'Aula o nell'altro ramo del Parlamento, come il professore De Martino, e il professore Semmola, e i nostri colleghi, Senise, Borrelli, Buonomo, veri sacerdoti della carità e della scienza?

Dopo tutto ciò, credo che manchi, almeno per la città di Napoli, l'obiettivo di questa disposizione.

Essa d'altra parte genererà inconvenienti, dei quali certamente non vi rendete conto.

L'insegnamento clinico ufficiale dura solo pochi mesi dell'anno, vale a dire dalla fine di ottobre fino a tutto giugno. Quando avrete costretto un'Opera pia a subire la legge, con tutte le volontà, non dirò i capricci, d'una facoltà clinica per sette mesi, verranno i mesi estivi, ed essa restituirà d'un colpo gli ammalati che si era fatti dare. L'Opera pia non potrà ricusarli, ed allora quali perturbazioni amministrative! Vi sarà stabilità di bilanci possibile? No, no, voi non dovete acconsentire a che divenga legge questa prima parte dell'articolo 79.

Se è l'interesse dell'insegnamento che muove i proponenti io dirò che molto più ce ne preoccupiamo noi, che abbiamo stabilito, quando è chiuso l'insegnamento ufficiale, vale a dire nel mese di giugno, che rimanga aperta la libera docenza nel nostro grande ospedale.

Per tutte queste considerazioni, voglio augurarmi che la Commissione non insisterà nella sua proposta, od almeno accetterà un mio emendamento che ho qui munito delle firme regolamentari, o che trasmetterò alla Presidenza. Con tale emendamento io intendo di aggiungere al capoverso dell'articolo 79 *bis* queste parole: « Nelle città, che sono sede di facoltà medico-chirurgiche e dove manchi uno speciale ospedale clinico, gli ospedali saranno tenuti a fornire i locali e i malati occorrenti ecc. »

La mia aggiunta importa che, quando si troverà un'Opera pia autonoma, la quale provveda essa stessa a quei medesimi insegnamenti, a cui intende di provvedere la legge, questa arresterà i suoi effetti e lascerà che continui ad esplicarsi la vita di questi istituti così gloriosi, mentre da altra parte lo Stato provvederà coi suoi mezzi allo scopo esclusivo dell'insegnamento.

**Presidente.** L'onorevole ministro per la istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

**Boselli, ministro dell'istruzione pubblica.** Ringrazio anzitutto la Commissione di aver accolta e fatta sua la proposta di quest'articolo, con la quale io non ho fatto che rispondere ai voti delle Facoltà mediche di tutto il regno. E spero, dopo aver dato brevissime spiegazioni alla Camera e all'onorevole Vastarini-Cresi, che neppur questi vorrà insistere nella sua opposizione.

Il presente stato di cose, rispetto agli insegnamenti clinici, è il seguente. Gli insegnamenti clinici si danno effettivamente nei nostri ospedali; ma non in virtù di alcuna disposizione generale, e perchè gli ospedali sieno obbligati ad accogliere le cliniche; ma per speciali convenzioni a tempo che si stipulano fra il Governo e le Amministrazioni ospedaliere. Purtroppo, nella interpretazione ed esecuzione di queste convenzioni sorgono continui dissensi tra le Commissioni spedaliere e le Università, che non giovano all'ambiente morale degli studi, nè agli interessi economici, vuoi dell'una vuoi dell'altra parte.

Queste periodiche, se non pure permanenti, contese tra i docenti delle nostre Università e le amministrazioni spedaliere e il loro personale, turbano l'ordine degli studi e pregiudicano la bontà degli insegnamenti, che spesse volte sono costretti a restringere la loro estensione, a valersi di minori mezzi, ad attendere per molto tempo quei mezzi dei quali dovrebbero poter immediatamente disporre. D'altronde già fu detto, ed a me non spetta ripeterlo, che una clinica introdotta in un ospedale giova agli scopi stessi di cura e di carità per cui questo è istituito; giova per l'insegnamento giornaliero, per il continuo esempio, e per la grande e benefica influenza reciproca che hanno la scienza e la pratica. Inoltre è dimostrato che gli stessi malati che non appartengono alle cliniche, si giovano delle cure che, nelle sale delle cliniche, vengono apprestate.

Oggi per i vari ospedali e cliniche conviene fare delle convenzioni speciali, discutendone in ciascun caso i criteri, stabilendo dei prezzi unitari e specifici che naturalmente variano molto, nè sempre con beneficio dell'Amministrazione dello Stato. Per portare un esempio, il compenso che si paga agli ospedali, per diaria di un ammalato, varia da lire 0,60 a lire 3,75.

Ora si comprende che vi possa essere diversità di prezzi entro ristretti confini, tra l'una e l'altra città, ma non si può comprendere che si oscilli fra estremi così disparati, come oggi si fa, a causa soprattutto della mancanza di una determinazione fissa di criteri. Infatti, tornando al-



l'esempio suaccennato, l'ammontare di quella diaria in alcuni ospedali rappresenta *la maggiore spesa* che l'Opera pia sostiene per il trattamento clinico in confronto del costo dell'ammalato nelle sale di beneficenza; in altri *l'intera spesa* di mantenimento dell'ammalato stesso.

Ora l'articolo proposto alla Camera che cosa fa? In termini generali impone agli ospedali quell'obbligo di ricevere le cliniche; obbligo al quale quest'oggi soddisfano solo in seguito a quelle lunghe trattative e spesso non logiche, alle quali dobbiamo dall'una parte e dall'altra acconciarci.

In secondo luogo quest'articolo prescrive che le convenzioni future si facciano col criterio determinato delle maggiori spese che l'ospedale deve incontrare. Avverta bene l'onorevole Vastarini-Cresi che non si tratta, determinato l'obbligo, di dare ad arbitrio delle cliniche la facoltà di disporre, in qualsiasi momento dei malati e di richiederli in un numero variabile improvvisamente, mettendo in angustia le Amministrazioni ospedaliere; ma si tratta, stabilito l'obbligo generale, di indicare i criteri coi quali si debbano stringere le convenzioni necessarie, determinate, tassative, preventive tra gli ospedali e le cliniche. Che anzi, a tutela dell'interesse universitario, e di quello eziandio delle Amministrazioni ospedaliere, si stabilisce il modo, col quale, in caso di dissenso, debba essere questo composto: cioè, per intervento e decisione di arbitri.

Ma l'onorevole Vastarini-Cresi ebbe in mente, se ben comprendo, un tipo particolare di ospedale che esiste in una grande città d'Italia ed in cui si svolge vigoroso, prospera nobilmente ed è fecondo di utili effetti, l'insegnamento libero. Ora egli può prendere atto di questa mia dichiarazione: non è intendimento mio di turbare in modo alcuno gli insegnamenti liberi che si danno in quel grande ospedale, del quale ha parlato: cioè, nell'Ospedale degli Incurabili di Napoli.

Egli sa che io ho altre intenzioni ed altri propositi rispetto al riordinamento degli insegnamenti medici e scientifici per l'Università di Napoli; perciò la esecuzione di questa legge non potrebbe e non dovrebbe di certo portare mai la conseguenza di turbare l'insegnamento libero colà dove esiste così bene ordinato, ed arreca tanta utilità, per sostituirgli l'insegnamento ufficiale. E, se egli sa, come so io, che disegni si maturino rispetto a questo argomento, sappia del pari che non è mia intenzione di applicare questo articolo nel modo che egli ha temuto; in altri termini, che io non penso in modo alcuno a tur-

bare gli insegnamenti liberi che sono nell'Ospedale degli Incurabili.

Fatte queste dichiarazioni all'onorevole Vastarini-Cresi, e date queste brevi spiegazioni alla Camera, spero che sia rimossa ogni obiezione all'approvazione di questo articolo. (*Bravo!*)

**Vastarini-Cresi.** Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

**Presidente.** L'onorevole Vastarini-Cresi ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

**Vastarini-Cresi.** Siccome l'onorevole ministro ha dichiarato che non è suo intendimento con questa proposta di legge di turbare la libertà di coscienza nello spedale degli Incurabili, egli non deve avere nessuna difficoltà ad accettare il mio emendamento.

Io son lieto di avergli dato occasione di fare una tale dichiarazione.

Non posso tacergli però che se egli rimanesse perpetuamente ministro della pubblica Istruzione io mi acqueterei, ma quando v'è la legge generale che dà alle Facoltà sì larghi diritti ed altri in vece sua potrebbe esser chiamato ad applicarla, le stesse buone intenzioni dell'onorevole ministro potrebbero rimanere frustrate.

L'emendamento è questo:

“ Nelle città che sono sedi di Facoltà medico-chirurgiche, e dove manchi uno speciale spedale clinico, gli Ospedali saranno tenuti, ecc. ”

**Presidente.** Onorevole ministro, ha inteso questo emendamento? L'accetta?

**Boselli, ministro dell'istruzione pubblica.** Prego l'onorevole Vastarini-Cresi di non insistere nel suo emendamento.

Io confesso alla Camera che non ne comprendo tutta la portata. Comprendo bensì il fatto del l'ospedale degli Incurabili; ed appunto perciò insisto nelle mie chiare dichiarazioni, le quali, sia pure labilissima la vita dei ministri, impugneranno sempre il Governo.

Ma un emendamento che avrebbe sì larga portata, che dovrebbe applicarsi anche dove sia un solo insegnamento ospitaliero, distruggerebbe (mi pare), in tutto o in gran parte l'articolo proposto, e impedirebbe i beneficii che da esso si vogliono conseguire.

La prego dunque di non insistere. Del resto l'efficacia di questo articolo è limitata a tre anni; in tale periodo di tempo tutta questa materia sarà riordinata; e almeno tre anni di vita queste mie dichiarazioni potranno avere, raccolte anche dai miei successori.

*Voci.* Ai voti! ai voti!



**Presidente.** L'onorevole ministro della pubblica istruzione non accetta l'emendamento dell'onorevole Vastarini-Cresi. L'onorevole Vastarini-Cresi lo mantiene?

**Vastarini-Cresi.** Debbo mantenerlo!

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Se si deve continuare la discussione, l'onorevole Buonomo ha facoltà di parlare.

**Buonomo.** Dirò poche parole dopo il nobile discorso dell'onorevole Vastarini-Cresi intorno a questo articolo.

A' mo pare che questo articolo nè giovi dal lato dell'andamento degli ospedali, nè giovi dal lato dell'insegnamento.

Non giova agli ospedali perchè voi introducete in essi un doppio trattamento per gli ammalati, e questo è qualche cosa che fa ribellare la coscienza degli amministratori di un pubblico ospedale e porta non poco imbarazzo. Vedete infatti che spesso l'insegnamento clinico è più brillante, e dirò anche la parola, più dottrinario negli ospedali che lasciano a desiderare dal lato igienico e dal lato terapeutico, che gli ammalati delle cliniche sono ben trattati ma per quanto dura l'insegnamento ufficiale, e che finito questo invece non sono più assistiti nel modo con cui dovrebbero essere.

E ciò perchè? Perchè ai clinici è permesso di non guardar tanto pel sottile alle spese, purchè soddisfacciano al loro insegnamento; e le amministrazioni ospitaliere hanno obbligo di non sorpassare con tanta facilità i mezzi dei quali possono disporre.

Perchè bisogna persuadersi che altro è lo scopo dell'insegnamento scientifico, altro è lo scopo della beneficenza.

Voi vedete dunque, senza che io vi esponga altre ragioni, che in questa materia si crea un dualismo mentre sarebbe desiderabile l'unità di indirizzo.

Ma la questione grave è questa: se si voglia stabilire un unico insegnamento ufficiale in Italia, od ammettere la concorrenza dell'insegnamento libero. Se questa concorrenza si ammette non si deve permettere che l'insegnamento ufficiale cerchi di monopolizzare tutto ciò che è materia di osservazioni e di esperienze, di cui godono ora i liberi insegnanti.

Ora non fate in modo che in noi venga meno la fede nella libertà dell'insegnamento.

Nell'Università di Napoli è tradizionale la gara tra l'insegnamento ufficiale e l'insegnamento libero; gara che forma il decoro di quell'illustre

Ateneo e che non è riuscita affatto a diminuire l'importanza dell'insegnamento ufficiale.

Credete che ciò sia un caso? Ora se questo è vero, vorremo noi artificiosamente e per forza, per quanto con eccellenti propositi, che tutto sia ufficiale?

**Boselli, ministro dell'istruzione pubblica.** Ma no, non ci ho mai pensato.

**Buonomo.** Onorevole ministro, nessuno più di me conosce le sue intenzioni, e come si accinga a metterle in atto. Ma quando vedo stabilito nella legge, che non sarà più il ministro che regolerà questa cosa ma che con pieno diritto le autorità subordinate al ministro potranno dire: Io ho bisogno di ammalati; tempo molto che un regime arbitrario abbia ad instituirsi.

**Boselli, ministro dell'istruzione pubblica.** Ma è il Ministero che deve pagare.

**Luchini Odoardo, relatore.** Oltre i tre anni non si va.

**Buonomo.** Oltre i tre anni non si va, dice il relatore.

Ad ogni modo desidero con profondo convincimento che la libertà dell'insegnamento sia rispettata; giacchè se questo insegnamento non ufficiale dovesse avvizzire, il danno sarebbe incalcolabile.

Io dunque dico: togliete dall'articolo ogni espressione assoluta, fate che ci sia il limite prestabilito dalla legge, per cui l'Università possa profittare fin d'ora di qualche ospedale, entro certi limiti. Già so ad esempio che corrono su questo riguardo trattative tra l'ospedale degli Incurabili e l'Università di Napoli.

In una parola, signori ministri, questa legge così assoluta minaccia l'andamento pratico amministrativo degli ospedali, ed almeno in Napoli può minacciare gravemente il libero insegnamento.

Se voi mi mettete il limite, come io desidero, e fate in modo che resti intatto il libero insegnamento con tutti i materiali dei quali deve disporre negli ospedali, accetterò la legge; in altro caso sarò obbligato a dir no. Giacchè per me la questione del libero insegnamento ha maggiore importanza di tutte le altre.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Guido.

**Baccelli Guido.** Io avrei preferito tacere, ma mi pare che la questione siasi di non poco arruffata.

Quindi mi sforzerò di rimettere nel preciso suo senso questo articolo di legge, che, del resto, è espresso bene.

Le cliniche, signori, non possono vivere se non nei grandi ospedali; questo è assiomatico.

E siccome voi fate una legge sulle Opere pie, quando provvediate a che le cliniche trovino un asilo nei grandi ospedali, non solo non farete male, ma farete il massimo bene, perchè procurerete il felice connubio della carità e della scienza. E vado convinto che se tal connubio sarà fatto con questa legge, il povero benedirà mille volte voi che l'avrete approvato.

Anche qui nella Assemblea nostra si è veduto che veramente ogni giorno possono nascere questioni tra le cliniche e gli amministratori degli ospedali.

Io non condanno *a priori* gli amministratori degli ospedali; essi sono gelosi della loro istituzione, gelosi dei cespiti a quella consacrati, e vedono con occhio non troppo benevolo le cliniche che possono prendere albergo nei pietosi ricoveri.

E si comprende; tutto ciò è naturale.

Ma io debbo dire, innanzi tutto, all'onorevole Vastarini-Cresi che occorre sceverare bene le due questioni che sorgono: la questione amministrativa, la questione dell'insegnamento.

Per la questione amministrativa, quando è stato detto che le cliniche per gli ammalati, che servono all'insegnamento, pagheranno agli istituti ospitalieri la differenza, che passa tra la retta ordinaria e le spese maggiori, io credo che proprio...

**Crispi**, *presidente del Consiglio*. Ce ne è abbastanza!

**Bacelli Guido** ... io credo che proprio le amministrazioni non abbiano più niente da ripetere. Sono anzi trattate bene assai: perchè si sarebbe potuto con la legge imporre ad esse l'obbligo di mantenere puramente e semplicemente gli ammalati, che servono all'istruzione pubblica ne' singoli ospedali. Perchè no? La legge potrebbe anche far questo. È vero che, attesi i precedenti, sarebbe un po' dura, ma non ingiusta. Quando, invece, questa legge si arrende dinanzi alle consuetudini, ai diritti, se così volete, degli istituti ospitalieri, e vi dice: Voi sarete indennizzati di tutto ciò che nelle cliniche i malati possono costare di più — che si potrà pretendere ancora? Siamo giusti!

Ma c'è la seconda questione, che riguarda l'insegnamento ufficiale e l'insegnamento libero. Ho udito molto volentieri l'onorevole Boselli far professione di fede di ampia libertà, e la Camera pure ricorda che io ho sostenuto con tutta la gagliardia della mia convinzione la necessità dei liberi insegnamenti a lato degli insegnamenti uf-

ficiali. Io benedico al libero insegnamento come ad uno stimolo costante, ad un paragone che ogni giorno si fa tra due forze preziose, e darei la parte più larga che fosse possibile ai valorosi che liberamente insegnano. Quindi non c'è nulla a temere: non verranno i clinici ad assorbire tutto il materiale che serve agli studi: solamente avranno per sé quella parte che è necessaria.

E questa parte sarà in confronto la minima, mentre la massima sarà riservata alla libera docenza ed ai professori che nella libera docenza si distinguono.

L'onorevole Vastarini, che è acuto ma qualche volta troppo incisivo, ha detto: I clinici comanderanno la fornitura del materiale da studio, con un ordine di tal genere; datemi 10 idropici, 10 diabetici, 3 paralitici, e che so io.

No, non è così: l'onorevole Vastarini è acutissimo giureconsulto, ma appunto perchè è acutissimo giureconsulto non s'intende niente affatto di clinica. (*Si ride*). I clinici non ordinano di portare i malati, *sic et sic*, nella loro sala; non sarebbero più clinici! Allora sarebbero professori di patologia medica dimostrativa, che seguono un indirizzo metodico.

Il clinico cura l'ammalato che gli si presenta davanti, caso per caso; e questo è il carattere saliente del suo insegnamento. Ed è nei casi difficili che gli si presentano all'improvviso che il clinico svolge tutto l'ingegno suo, tutto il sapere suo, tutta l'esperienza, illuminando ed istruendo i giovani, che dovranno diventare un giorno ottimi medici.

Dunque l'argomento scherzevole dell'amico Vastarini è un argomento che non regge, perchè non conforme a verità.

Ma l'onorevole Vastarini diceva ancora: Noi abbiamo l'insegnamento libero, splendido per uomini distintissimi, che impallidisce ed oscura l'insegnamento ufficiale. Ebbene, qui ci saremmo un poco anche noi in causa propria. Lasciamoli andare questi paragoni. I paragoni non si debbono fare in quest'Aula: sono odiosi. Ma se noi stessi vogliamo la gara, perchè da questa non soltanto i dotti, ma gli stessi giovani giudichino fra i professori ufficiali e i liberi docenti! I liberi docenti, lo ripeto, sono uno stimolo salutare pel professore ufficiale che tende ad addormentarsi. È strano, ma vero: i giovani, sono i migliori giudici del valore degli insegnanti; e quando gli insegnanti ufficiali sonnecchiano, essi li abbandonano e corrono in massa verso il libero docente brillante e valoroso. Ed è per questo che io avrei voluto che le tasse di iscrizione fossero date ai professori

prescelti dai giovani. Andate a toccare questo *minerval* ai Professori in Germania! Essi vi cederebbero più volentieri lo stipendio governativo. E si capisce.

Dunque, non solo non siamo avversari, nè troppo gelosi custodi dell'insegnamento ufficiale, ma vogliamo l'insegnamento libero e lo domandiamo di gran cuore, affermando che in Italia è fortuna infinita dove esiste insegnamento libero in concorrenza dell'insegnamento ufficiale.

Ora, o signori, le due grandi difficoltà sono risolte: 1° con l'indennizzare le amministrazioni delle spese che faranno; 2° col lasciare ai liberi docenti la parte maggiore del materiale clinico, proteggendo così la gara feconda fra il professore ufficiale e il professore libero.

Infine, questo articolo consacra l'ideale più bello che possa avere la Camera nostra nel fare questa legge: voglio dire il connubio della scienza con la carità. (*Bravo! Bellissimo!*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** L'onorevole Sorrentino ha facoltà di parlare.

**Sorrentino.** Nemmeno io, come l'onorevole Baccelli, aveva in mente di prender parte a questa discussione, tanto più che arrivo l'ultimo; ma, dopo le cose dette da lui, credo mio dovere di parlare per rispondere a quanto egli ha asserito.

Comincio dall'argomento che egli ha trattato con maggiore energia ed entusiasmo. Egli ha detto che era entusiasta della libera docenza ed io posso anche esser testimone che, quando era ministro, egli aveva presentato una legge che rispondeva alle idee testè esposte. Ma nel caso nostro, nel caso di cui si discute, come ha già dimostrato il mio amico Vastarini, si verificherebbe proprio tutto il contrario, poichè l'unico modo di sopprimere la libera docenza è quello di far passare l'articolo come adesso si vorrebbe. (*Mormorio.*)

**Baccelli Guido.** Non è vero!

**Sorrentino.** E ve lo dimostro subito, perchè nella pratica è veramente così. Con una mano si proclama la libera docenza e con l'altra si strozza. Vediamo cosa accadrebbe nel caso di Napoli, di cui ha parlato l'onorevole Vastarini. Approvato che sia quell'articolo, che cosa avverrà? Il Governo avrà il diritto di dire all'ospedale degli Incurabili, a quello della Pace, a quello dei Pellegrini; io esercito un diritto di servitù su tutti voi: datemi i malati; datemi le sale, datemi quanto mi serve, io vengo qui per impiantare le cliniche. Una volta impiantate negli ospedali le cliniche universitarie, io non so dove resti il posto per le cliniche libere, perchè ogni cosa ha il suo limite;

se mettete lì un padrone, non ce ne potete mettere un altro.

Che cosa volete raggiungere con questo articolo di legge? Quale è lo scopo segreto che vi sta dentro? Voi con questo articolo mirate a due scopi dannosi a Napoli. L'uno, di dare alla città di Napoli, senza spesa, un ospedale clinico d'importanza proporzionata al numero degli studenti, perchè quello di Gesù e Maria è insufficientissimo. Se ne è parlato tanto d'ingrandirlo ma siamo rimasti dove stavamo. L'ospedale di Gesù e Maria non può bastare alle cliniche universitarie, perchè 1500 studenti di medicina non possono trovarvi posto.

E voi per sottrarvi all'obbligo che avete di provvedere a questo bisogno della Università di Napoli, la quale non è una passività, come tutte le altre, per lo Stato, ma piuttosto un'attività, vi servite di questo mezzo indiretto.

Vi è poi un altro scopo, ed è quello di sopprimere l'insegnamento privato, la libera docenza. (*Interruzioni.*) È inutile negare, ciò è evidente, questa è storia...

**Baccelli Guido.** Chiedo di parlare.

**Sorrentino.** ...è un fatto che deve essere posto un professore universitario non si lascia libera la concorrenza, anche perchè mancano gli ammalati.

Viene poi il caso del turbamento delle amministrazioni, che appare all'onorevole Baccelli una cosa tanto semplice. Voi non eviterete i contrasti e gli attriti. Se voi ad un tratto, con questo articolo di legge, date al Governo il diritto di esercitare un condominio, una servitù in un ospedale di beneficenza dove c'è un'altra amministrazione autonoma, le due amministrazioni cozzeranno. Nello stabilire i limiti delle attribuzioni di ciascuna non si potranno evitare dei conflitti.

Potete dite quello che volete, sarà una bella poesia che si farà qua dentro, ma il fatto sta come lo dico io.

Da ultimo voi fate un'opera cattiva collo stabilire in quest'articolo che gli ospedali di beneficenza debbano fornire gli ammalati per le cliniche ed i cadaveri. Con questa disposizione voi allontanerete dagli ospedali una quantità di gente, perchè le indagini scientifiche debbono farsi, e sono cose bellissime, ma voi non potete immaginare quanta ripugnanza abbia la povera gente all'idea di andar là per servire agli studi dei medici; e gli stessi malati se ne dolgono continuamente. Poichè i medici faranno bene il loro mestiere, noi gliene siamo grati, ma non possiamo disconoscere che il paziente è paziente.

Passa un professore di clinica, percuote l'ammalato, ed indaga; passa un altro, poi passa lo studente ed il povero ammalato si trova posto alla tortura. (*B vero!*) Questa è la storia d'ogni giorno.

Ora molti hanno ripugnanza a ciò. Oltre a questo vi assicuro che molti non vogliono andare all'ospedale per la tema d'essere, dopo morti anatomizzati dai medici.

Colla vostra disposizione, mettete dunque un altro ostacolo a che i malati si curino nei pubblici ospedali.

Si dice ancora che bisogna far appello al connubio della scienza colla beneficenza, ed a quest'appello io mi arrendo; ma dico però che in questo modo, invece d'un connubio, vi sarà un dissidio tra la scienza e la beneficenza. (*Uarità*).

Io conchiudo dicendo, sopprimiamola questa parte dell'articolo, vediamo poi col fatto, coll'esperienza, a che punto si possa giungere, e poi, un passo dopo l'altro, fra due o tre anni, si potranno prendere gli opportuni provvedimenti; ma adesso, tutto d'un tratto, venir a deliberare sopra questa parte, la più importante della carità pubblica, quale è la carità ospedaliera, non mi pare cosa molto ben fatta. (*Benissimo! a sinistra*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole **Baccelli Guido**.

**Baccelli Guido.** Non sarebbe possibile che io non rispondessi una parola.

Innanzi tutto mi piacerà dire alla Camera una verità già nota.

Se per l'illustre città di Napoli avviene ciò che abbiamo udito riferire da parecchi e così degni rappresentanti, mi permetto far osservare che Roma offre proprio lo spettacolo opposto, e credo che con Roma l'offrano molte altre città d'Italia.

Fra noi, dunque, gl'infermi, non che temere le Cliniche, sollecitano vivissimamente di esservi accolti, e si muniscono di raccomandazioni per ottenere l'intento.

*Voci.* E vero.

*Altre voci.* La parola.

**Baccelli Guido.** Questo desiderio ha una spiegazione sola: il convincimento di essere curati dai migliori medici, di essere assistiti con molto amore; ed io augurerei ai principi di poter essere nelle loro infermità assistiti nel modo con cui i nostri poveri infermi si assistono nelle cliniche.

*Voci.* Verissimo.

**Baccelli Guido.** Quindi non è possibile proseguire per questa via. Ricorderò ai miei amici di Napoli che anche io, quando sedevo su quei banchi, (*Accennando ai banchi ministeriali*) ho cercato di fare quanto di meglio mi fu possibile

per le cliniche di Napoli. Anzi presentai una legge che accordava, a questo intento, un milione, e la Camera benevolmente la votò.

Posso dare inoltre una notizia di più ai colleghi che parlarono. Prima che l'illustre professore Tommasi, di venerata memoria, avesse fatto l'errore di fondare il Gesù e Maria (errore, perchè ho sempre detto e sostenuto essere gravissimo danno togliere le cliniche dai grandi ospedali preesistenti, e quanti sono clinici potranno dirvi se io sia nel vero; e lo stesso illustre e venerato Tommasi ebbe poi a riconoscerlo, come potrà vedersi dai documenti nel Ministero della istruzione pubblica); prima, ripeto, che il professore Tommasi avesse fondato il Gesù e Maria, dove erano le cliniche di Napoli?

Evidentemente nei fabbricati prossimi agli Incurabili. Ebbene, forse che al tempo del Tommasi non fioriva l'insegnamento libero? Non potevano stare accanto il Tommasi e i liberi docenti? Se egli credette di fare meglio creando di pianta il Gesù e Maria, corresse poi, l'ho già detto, questo suo primo giudizio, come deve un uomo superiore, riconoscendo che un tempo egli potè far bene la clinica medica a contatto del più vasto ospedale di Napoli, accanto ai liberi docenti, in mezzo alla concorrenza dei più valorosi; ed io rendo giustizia a quest'uomo insigne, che tutti lamentiamo perduto innanzi tempo.

Dunque, non è mestieri, credo io, di ricominciare a dire che ci sarà dissidio più che armonia tra la carità e la scienza, tra l'insegnamento ufficiale e libero. Che se vi fosse, la legge arriverà ad imporre un termine ad una lotta deplorabile; ed io la benedirò, perchè ci avrà concesso un vantaggio di più.

Fra le Amministrazioni ospitaliere e le cliniche la lotta potrebbe sorgere, e ne abbiamo disgraziatamente le prove anche nella presente discussione parlamentare.

Ma questa lotta, o signori, deve assolutamente cessare.

Molti lasciti patrimoniali sono devoluti all'ospitalità ed alla cura del povero, che ammalata e soffre senza mezzi.

Questo è l'alto pensiero che ha animato la larghezza delle concessioni e delle disposizioni testamentarie; non sono mica andati a pensare quei testatori se un giorno ci sarebbe stata la libera docenza o la docenza ufficiale! Niente affatto. Una cosa hanno pensato e voluto: provvedere le misere plebi di un letto, di un domicilio, di una cura, di un conforto nei giorni stanchi, nei giorni del dolore e dell'impotenza!

Ora, signori, o che si scherza? Credete voi proprio che chi soffre non abbia i migliori conforti nelle cliniche ufficiali d'Italia? Noi ammetteremo fino la parità tra noi e i liberi docenti; ma avanti certe affermazioni diveniamo gelosi del nome nostro e delle nostre scuole.

Non patiremo se si dica che gli infermi affidati a noi sono maltrattati, sono strapazzati, quando formano l'oggetto dei nostri studi migliori. Imperciocchè noi, pur progredendo quanto è umanamente possibile nella scienza, intendiamo e vogliamo progredire con la carità per guida. (*Benissimo!*)

Non possiamo disgiungere questi due nobilissimi obbiettivi.

Ma poi, le cliniche nei grandi ospedali hanno bisogno di un numero limitato di letti: ed i grandi ospedali ne hanno delle centinaia.

Analizzate questa verità, clinica per clinica, e vedrete che i letti di cui si serve l'insegnamento ufficiale non superano il dieci per cento e sono anche in numero assai minore.

Se dunque 10 ammalati si adoperano dalla clinica ufficiale, non bastano 90 per gli insegnamenti liberi e per la libera concorrenza?

Ho detto e ripeto che io stimo grandemente gli amministratori, che dà loro tutte le attenuanti possibili, ma il dissidio, lo scandalo che ha esistito finora deve assolutamente finire; e se finisce per l'intervento di una legge, saluto questa legge come santissima e provvidissima.

Non è possibile, ripeto, di credere che i testatori, i quali hanno lasciato le loro ricchezze per sovvenire ai poveri, abbiano creduto che fossero mal collocati quei denari, se questi poveri venissero assistiti in parte dai professori delle cliniche ufficiali.

Noi amiamo i nostri infermi; ed il più bel giorno per noi è quello in cui accanto ad una brillante operazione, ad una splendida diagnosi, ci sia dato ottenere una vera risurrezione; allora è pieno il cuor nostro di gioia! Dunque è vero e vivo il connubio della carità con la scienza. Che se, per opera degli amministratori, qualche dissidio ci può essere sin qui, e se questo articolo di legge varrà, in avvenire, a toglierlo, io benedirò questo articolo, benedirò i ministri che lo hanno presentato e la Camera che lo approverà. (*Bene! Bravo!*)

**Luchini Odoardo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Luchini Odoardo, relatore.** La Commissione non ha che a fare una dichiarazione riguardo a questo articolo. La maggioranza della Commissione accetta la proposta ministeriale come una proposta di sua natura transitoria; transitoria per

la sua sede, perchè collocata nelle disposizioni transitorie, transitoria perchè segue immediatamente l'articolo 79, dove è fatto precetto al Governo del Re di presentare, entro tre anni, i provvedimenti opportuni pel riordinamento del servizio di spedalità. Perciò entro tre anni (termine assai breve), sarà decisa definitivamente la questione che tanto oggi preoccupa la Camera. La quale noterà che non ci troviamo di fronte ad uno dei soliti ordini del giorno con cui s'inviti il Governo del Re a presentare un disegno di legge; ma abbiamo una disposizione la quale impone la presentazione di provvedimenti legislativi. Ciò farà anche sì che abbiano maggiore efficacia, che siano più rassicuranti, le dichiarazioni che l'onorevole ministro della istruzione pubblica ha fatto circa la interpretazione da darsi all'articolo.

**Presidente.** Onorevole Vastarini, mantiene il suo emendamento?

**Vastarini Cresi.** Mantengo il mio emendamento e dichiaro che le risposte dell'onorevole Baccelli non hanno smosso di una linea il mio convincimento e spero neppure quello della Camera.

Egli ha deplorato uno scandalo invocando la spada, che rappresenta quest'articolo, per troncarlo.

La Camera vede dalle parole stesse dell'onorevole Baccelli come la semplice minaccia di fondere insieme elementi non omogenei possa dar luogo ad uno scandalo: si figuri quando il nodo sarà violentemente tagliato, e la minaccia sarà un fatto compiuto!

Faceva osservare l'onorevole Sorrentino: quando metterete assieme due elementi che hanno intenti e diritti diversi, si accentuerà il conflitto.

Ora, io aggiungo, come si regoleranno quegli amministratori di fronte al professore ufficiale della clinica, quando naturalmente vorrà far da padrone? La resistenza è naturale, il conflitto è logico, e il danno della carità e della scienza conseguenza immediata.

Ha detto l'onorevole Baccelli che la clinica ufficiale ama i suoi ammalati; nessuno ha detto che li detesti. Abbiamo dette soltanto come la necessità della clinica fa sì che quando un professore passa vicino al letto d'un malato, che debba essere auscultato, questo sarà auscultato dal professore e da cinquanta studenti, i quali dovranno apprendere quello che il professore insegna, e lo dovranno apprendere sul corpo di quel misero.

È una dura necessità dell'insegnamento, io lo capisco; ma non vi si sottoponga l'ammalato che viene raccolto dalle cure caritatevoli cui preparò un pio benefattore.

Io voglio, o signori, dirvi un fatto solo che, giusto e necessario in un ospedale clinico, solleva un fremito d'indignazione in Opera pia.

Sappiate dunque che in una città di questo mondo, che io non intendo di nominare, fu durante le vacanze estive ricoverata una donna che aveva un tumore che doveva esserle estirpato. Poteva essere operata immediatamente; ma, o signori, non c'erano gli studenti e bisognò attendere qualche mese e mezzo (*Eh! eh!...*) la clinica così volle reclamando pei diritti della scienza. (*Mormorii — Commenti.*)

**Presidente.** Ma, onorevole Vastarini-Cresi, finisca una volta, verremo ai voti!

**Vastarini-Cresi.** Io domando scusa all'onorevole Presidente ed alla Camera se mi sono appassionato a questa questione. Essa mi sta a cuore perchè sento che l'umanità in certi casi non è rispettata.

**Presidente.** Verremo ai voti.

**Luchini Odoardo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luchini Odoardo, relatore.** La Commissione non avrebbe difficoltà, se non l'ha il Governo, a mettere specificatamente nell'articolo che la efficacia di questa disposizione dell'articolo 79 bis è limitata a tre anni.

**Voci.** La chiusura, la chiusura! Ai voti, ai voti!

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura di questa discussione, chiedo se sia appoggiata.

(*È appoggiata.*)

Essendo appoggiata la chiusura, la pongo a partito.

(*Dopo prova e controprova la chiusura è ammessa.*)

Verremo finalmente ai voti. Prego la Camera di prestare attenzione.

L'articolo 79 bis diceva:

“ Art. 79 bis. Nelle città che sono sedi di Facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali saranno tenuti a fornire il locale ed i malati occorrenti per i diversi insegnamenti clinici.

“ Sarà dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero senza il servizio clinico, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

“ In caso di disaccordo nella determinazione della indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri sarà nominato dal rappresentante la Università o Istituto di studi superiori; l'altro

sarà nominato dall'Amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della Corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nominerà il terzo arbitro.

“ Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile. ”

Ora ne modifica il primo paragrafo in questo modo:

“ Nelle città che sono sedi di Facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali saranno tenuti a fornire il locale ed i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti. ”

A questo paragrafo l'onorevole Vastarini-Cresi propone questo emendamento.

**Vastarini-Cresi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vastarini-Cresi.

**Vastarini-Cresi.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Allora leggo l'intero articolo:

“ Nelle città che sono sedi di Facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali saranno tenuti a fornire i locali ed i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

“ Sarà dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero senza il servizio clinico, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

“ In caso di disaccordo così circa la esenzione dall'obbligo di fornire i malati ed i cadaveri, come circa la determinazione dell'indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri sarà nominato dal rappresentante l'Università o Istituto di studi superiori; l'altro sarà nominato dall'Amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della Corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nominerà il terzo arbitro.

“ Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile. ”

**Luchini Odoardo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** La Commissione propone che per maggior chiarezza in principio dell'articolo si dica: “ Entro il termine di cui all'articolo precedente nelle città, ecc. ”

**Crispi, presidente del Consiglio.** Non ce ne è bisogno perchè l'articolo precedente impera su questo, sarebbe un pleonasma.

**Luchini Odoardo**, *relatore*. Il pleonaso, forse, farebbe comodo.

**Presidente**. L'onorevole presidente del Consiglio propone che l'articolo rimanga qual'è; la Commissione consente od insiste nella sua proposta?

**La Porta**, *presidente della Commissione*. Restando inteso che l'articolo 79 bis è governato dall'articolo 79, la Commissione non insiste.

**Presidente**. Dunque ho dato lettura dell'articolo 79 bis come è emendato dalla Commissione.

Chi è d'avviso di approvarlo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 79 *ter*. Entro il termine di cui nell'articolo 79 il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle Opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degl'impiegati dei cesati Consigli degli ospizi. ”

L'onorevole Falconi aveva presentato una disposizione transitoria rispetto ai ratizzi.

Ha facoltà di parlare.

**Falconi**. Io aveva proposto un articolo aggiuntivo col quale si abolivano i ratizzi, ma la Commissione ha proposto ora un articolo, col quale mi dà l'affidamento che si provvederà a quest'uopo.

Sarei anche fortunato che la Commissione mi dicesse che dopo i 3 anni i ratizzi dovranno essere aboliti.

Ed io, fiducioso che ciò avverrà, ritiro il mio articolo e mi acconcio a quello della Commissione.

**Presidente**. Dunque l'onorevole Falconi avendo ritirato il suo articolo, metto a partito l'articolo 79 (*ter*) di cui ho dato lettura.

*Voci*. Domani! domani!

*Altre voci*. Avanti! avanti!

**Presidente**. Facciano silenzio! Ora si deve aprire la discussione sull'articolo penultimo o andare avanti negli articoli e riservar questo?

**Lagasi**. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Lagasi**. Tengo a manifestare alcuni miei concetti prima che si esaurisca la discussione sulle disposizioni finali e transitorie. Non farò un discorso...

**Presidente**. E non ne ha il diritto, onorevole Lagasi.

**Lagasi**. Farò solamente una preghiera alla Commissione (*Ooch!* — *Rumori*).

**Presidente**. La rimandi.

“ Art. 80. Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

“ Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gl'istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

“ Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

“ Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

“ Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865. ”

(È approvato).

“ Art. 81. I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895; con acquisti al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

“ Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purchè però lo importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi. ”

(È approvato).

Ora ci sono diverse proposte di articoli aggiuntivi; l'onorevole Cambray-Digny ne aveva presentata una all'articolo 46, su cui la Commissione chiese si sospendesse la discussione. La mantiene o la ritira l'onorevole Cambray-Digny?

**Cambray-Digny**. Io ho presentato una seconda formula per il mio articolo aggiuntivo 46 bis; la Commissione e la Camera l'hanno avuta sotto gli occhi per diversi giorni, quindi io non ho bisogno di dire quale sia la differenza fra la nuova



formula e la prima. Sarò grato all'onorevole relatore se vorrà dire ciò che ne pensa la Commissione.

**Presidente.** Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** La Commissione non ha mancato al debito suo di fare oggetto di studio le proposte dell'onorevole collega.

La Commissione deve però dichiarare che essa non ne potrebbe consentire l'approvazione. Si tratta in sostanza di questo, che alcuni Istituti dovrebbero avere un regime particolare consistente nella dispensa dall'osservanza di alcune delle disposizioni di legge, sopra le quali più specialmente la Commissione ha insistito, sopra le quali più specialmente si è fatto vivo il contrasto nella Camera.

Crede la Commissione che sarebbe pericoloso dispensare alcuni di questi Istituti dall'osservanza di quelle norme, se non si avessero in anticipazione le garanzie, che dovrebbero supplire a questa dispensa.

Con ciò però la Commissione non crede che sia stata detta l'ultima parola circa la questione se ad Istituti, come quelli che si trovano enunciati nell'emendamento Cambray-Digny, possa farsi un regime speciale.

Anzi la Commissione, nella seduta del 13 corrente, richiamava l'attenzione del Governo sopra le questioni, sollevate dall'onorevole Luciani e dall'onorevole Ferri...

**Crispi, presidente del Consiglio.** Ed ho risposto.

**Luchini Odoardo, relatore...** ed implicitamente anche sopra quella, sollevata dall'onorevole Digny. La Commissione diceva così che "pur mantenendo ferma la legge presente, come legge generale organica, sulle istituzioni di pubblica beneficenza, si potesse vedere se e quali Istituti, specialmente fra quelli sopra enunciati (vi erano compresi anche quelli, citati nell'emendamento Digny) possano richiedere uno speciale ordinamento, anche con l'intento di dare ad essi quella maggiore autonomia, che sia compatibile con la osservanza della legge, purchè, come è naturale, siano state determinate in anticipazione le provvisori e le cautele, che possano utilmente e senza pericolo sostituire le provvisori della legge generale organica, alla quale si possa derogare e dalla osservanza della quale si possa ammettere la dispensa."

Naturalmente queste provvisori, che dovrebbero riparare alla mancanza di cautela, che si avrebbe dispensando alcuni Istituti dall'osservare le disposizioni della legge generale organica, noi non

le abbiamo pronte e non è compito nostro proporle.

L'onorevole ministro dell'interno dichiarò che non solo accoglieva le raccomandazioni di fare oggetto di studio quelle varie questioni, ma che quelle raccomandazioni le avrebbe considerato come un precetto.

Inoltre il presidente del Consiglio ieri sera dichiarò che per una parte almeno dei provvedimenti cui si riferiscono le varie istituzioni raccomandate dalla Commissione aveva presentato uno speciale disegno di legge. Ciò indica che egli vuole davvero far cammino. Concludo dunque dicendo che a senso della Commissione non si può nello stato attuale delle cose consentire nella richiesta formulata nell'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny, ma che le questioni cui si riferisce quell'emendamento si possono includere fra le questioni delle quali raccomanda nuovamente lo studio al Governo.

**Presidente.** Onorevole Cambray-Digny, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Cambray-Digny.** Veramente dopo il rinvio proposto dalla Commissione, dopo le parole con le quali quella proposta di rinvio fu raccomandata nell'ultima parte del discorso dell'onorevole Luchini, io avrei potuto aspettarmi una risposta definitiva alquanto diversa.

Dico avrei potuto aspettarmela, ma debbo soggiungere che l'impressione, che in questo momento provo, non è di meraviglia.

L'onorevole relatore sembra aver ritenuto che alla mia proposta fosse già stato risposto dalla Commissione con quelle parole che egli ha riletto oggi e che fecero parte di una dichiarazione letta da lui nella seduta del 13 corrente.

La Camera ha udito di nuovo oggi quelle parole.

Nè io ho bisogno ora di riassumerle. Quelle parole mi ricordano i versi del Giusti:

Quel nuvolo di *ma di se di forsi*  
Quel solito vedremo penseremo...

quelle parole non erano certamente una risposta. E la risposta che oggi l'onorevole Luchini ha dato, la raccomandazione che a nome della Commissione ha rivolto nuovamente al Governo ricordando quelle parole, non ha certamente un significato molto maggiore.

Comunque sia, io non voglio trattenere la Camera su questo argomento.

*Voci.* Parli! parli!

**Cambray-Digny.** Io capisco benissimo che se in-



sistessi oggi, e facessi mettere ai voti quella mia proposta, la mia insistenza sarebbe inutile.

D'altra parte, quantunque gli affidamenti che la Commissione ha creduto di darmi, non abbiano, secondo me, una grande importanza, io credo che la questione da me sollevata si ripresenterà per la natura delle cose; io credo che applicando tutte le disposizioni di questa legge alle istituzioni delle quali ho parlato, queste istituzioni ne avranno danno; io ritengo che la necessità delle cose provocherà in seguito dei provvedimenti. Perciò io, non volendo oggi pregiudicare, provocando un voto, quello che dovrà un giorno essere fatto, se come io credo risulterà necessario che si faccia, ritiro il mio articolo aggiuntivo. (*Approvazioni*).

**Presidente.** L'onorevole Cambray-Digny ritira la sua proposta aggiuntiva. L'onorevole relatore si è riservato di riferire anche intorno ad una proposta di emendamento dell'onorevole Piacentini che è rimasta in sospenso. Qual'è l'avviso della Commissione?

**Luchini Odoardo, relatore.** La questione proposta dall'onorevole Piacentini è inclusa nell'articolo penultimo che abbiamo sottoposto all'approvazione della Camera.

**Presidente.** Onorevole Piacentini, come ha inteso, la Commissione ritiene di avere incluso nell'articolo penultimo quella disposizione legislativa a cui si riferiva il suo emendamento. Ella potrà parlare su quell'articolo.

**Piacentini.** Io convengo pienamente che la questione da me proposta col mio emendamento è già inclusa nell'articolo aggiuntivo della Commissione. Ne parlerò quando verrà in discussione.

**Presidente.** Ora verremo alle due o tre disposizioni transitorie che sono state presentate. Una è dell'onorevole Magnati. Lasciamo per ora l'articolo 82 impregiudicato. L'onorevole Magnati propone la seguente disposizione:

“ Alla fine di ciascun semestre sarà, a cura del ministro dell'interno, distribuito ai membri del Parlamento un elenco delle amministrazioni sciolte e delle Opere di beneficenza trasformate.

“ Tale elenco sarà preceduto da sommaria relazione. ”

Onorevole Magnati, mantiene questa sua proposta?

**Magnati.** Onorevoli colleghi. A me pare che la discussione di questa legge si sia molto protratta, imperciocchè non la legge istessa ma l'estensione che si sarebbe data alla sua applicazione preoccupava la Camera, potendosi angustiare le ammi-

nistrazioni e costringerle a concentramenti e trasformazioni che avrebbero eccitate ripugnanze.

L'onorevole Crispi disse in una delle passate tornate “ vi sono diffidenze, perchè vi è Crispi. ” Io non dico così ma piuttosto vi è la burocrazia. Questa ha tendenze arbitrarie, o rilassate. Infatti la legge del 1862 rispettava le autonomie, ma pure provvedeva al controllo. Ebbene in omaggio al principio consacrato in quella legge si abbandonò anche ogni controllo. Di qui la confusione che domina le amministrazioni delle Opere pie.

Ora avverrà il contrario, e questa legge pare destinata a far cadere i funzionari del Ministero dell'interno nell'eccesso opposto. Si cercherà di stimolare oltre misura le amministrazioni a trasformarsi e concentrarsi per scopi di dubbia utilità.

Io però confido che l'onorevole ministro dell'interno, saprà frenare ogni zelo incensurato, specialmente quando le amministrazioni delle Opere pie ed i Consigli comunali e provinciali dimostrino che alcune Opere pie non siano superflue, ovvero che il loro scopo esiste ancora. Inoltre credo indispensabile che il Parlamento eserciti la sua alta sorveglianza, e perciò credo necessario, che conosca quel che si è praticato in beneficio di queste istituzioni e se le amministrazioni procedano in modo corretto da non obbligare il Governo a decretarne lo scioglimento.

L'adempimento che io domando, è tanto più necessario, inquantochè questa Camera “ dovendo essere prossimamente sciolta ” la futura Camera troverà modo di conoscere ciò che man mano si pratica nel miglioramento degli istituti pii, e potrà rendersi conto se la legge istessa dovrà subire ulteriori modifiche.

Raccomando quindi che il Governo e la Commissione accettino l'articolo da me proposto e prego la Camera a dargli favorevole suffragio.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** La questione riguarda specialmente l'onorevole presidente del Consiglio, al quale la Commissione si rimette completamente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Io non ho difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Magnati. Mi permetta però di formularla altrimenti.

Io direi così: “ Ogni anno il ministro dell'interno presenterà al Senato ed alla Camera dei deputati un elenco, ecc. ”

Questa dicitura mi pare più conveniente. La Sessione si apre ogni anno: può succedere che nel semestre la Sessione sia chiusa.

**Magnati.** Accetto.

**Presidente.** Onorevole presidente del Consiglio, si potrebbe dire " al Parlamento. "

**Crispi,** *presidente del Consiglio.* Come vuole: per me è lo stesso.

Io ho preso la frase tal quale come sta nella legge comunale e provinciale.

Si direbbe così :

" Ogni anno il ministro dell'interno presenterà al Senato ed alla Camera dei deputati un elenco delle amministrazioni disciolte, e delle Opere di beneficenza trasformate. "

**Presidente.** La proposta dell'onorevole Magnati sarebbe dunque così modificata :

" Ogni anno il ministro dell'interno presenterà al Senato ed alla Camera dei deputati un elenco delle amministrazioni disciolte, e delle Opere di beneficenza trasformate.

" Tale elenco sarà preceduto da sommaria relazione " formerà un articolo a parte.

*Voce.* Sì! sì!

**Presidente.** La pongo a partito. Chi intende di approvarla si compiacca di alzarsi.

*(È approvata).*

*Voci.* Bravo Magnati! *(Si ride).* A domani! — a domani!

**Presidente.** Viene ora la proposta degli onorevoli Finocchiaro-Aprile, Papa ed altri deputati. Ne dò lettura.

" Sono concentrate nelle Congregazioni di carità, ai sensi dell'articolo 39 della legge, le Opere pie o legati di beneficenza amministrati dal Demanio o dal Fondo per il culto, come successori delle soppresse Corporazioni religiose, sia che queste fossero credi di pii fondatori, ovvero soltanto fidecommissarii fiduciari.

" Finocchiaro-Aprile, Papa, Giampietro, Maffi, Bonajuto, Mazzoleni, Di San Giuliano, L. Ferrari, Carnazza-Amari, Di Sant'Onofrio. "

La Commissione ha dichiarato di accettare la proposta modificata come segue:

" Le disposizioni contenute nell'articolo 49 della legge si applicheranno alle Opere pie o legati di beneficenza amministrati dal Demanio o dal Fondo per il culto, come successori delle sop-

presse Corporazioni religiose, sia che queste fossero credi di pii fondatori, ovvero soltanto fidecommissarii fiduciari. "

Onorevole Finocchiaro, accetta?

**Finocchiaro.** Sì!

**Presidente.** La pongo dunque a partito.

Chi intende di approvarla si compiacca di alzarsi.

*(È approvata).*

Leggo ora gli articoli aggiuntivi dell'onorevole Mazzoleni.

*Voci.* A domani!

**Presidente.** " Art. Vivendo i fondatori di Opere pie da convertirsi per effetto della presente legge, essi avranno la facoltà di scegliere, fra le Opere pie non colpite da conversione, quella alla quale attribuire il patrimonio dell'Opera pia convertita. "

" Art. Quando una delle Opere pie da convertirsi sia stata fondata da un benefattore il quale con atto di donazione o per testamento, abbia istituito, o altrimenti favorito, altre Opere pie non colpite da conversione, il patrimonio dell'Opera pia convertita sarà attribuito a quella fra le Opere pie che furono istituite o favorite dal benefattore medesimo. "

**Luchino Odoardo,** *relatore.* L'emendamento Mazzoleni è compreso nell'articolo penultimo della Commissione.

**Mazzoleni.** Poichè l'onorevole Commissione ha tenuto conto delle proposte, da me fatte, comprendendole nel suo penultimo articolo, così la ringrazio, e le ritiro.

*Voci.* Bravo!

**Presidente.** Dunque rimane soltanto l'articolo penultimo proposto dalla Commissione o l'articolo 82 ultimo.

La Camera vuole che questa discussione si faccia domani?

*Voci.* Sì! sì! A domani!

**Presidente.** Allora io prego la Commissione di preparare il lavoro di coordinamento affinchè domani, votati questi due articoli che rimangono a discutere, la Camera possa approvare anche il coordinamento stesso e la numerazione degli articoli.

Poi verrebbe il disegno di legge iscritto nel numero 2: Convalidazione del regio decreto, ecc.; quindi quello iscritto nel numero 3: Sul personale di sicurezza pubblica, ecc.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Proposta sull'ordine dei lavori parlamentari.**

**Crispi, presidente del Consiglio.** Io chiederei che dopo la legge sugli istituti di beneficenza, venisse discussa quella relativa alla proroga dei biglietti di Banca, che scade col 31 dicembre.

*Voci.* Sì! Sì!

**Presidente.** Allora resta così stabilito.

**Comunicansi domande d'interrogazione.**

**Presidente.** Comunico alla Camera alcune domande d'interrogazione.

La prima è dell'onorevole Nicolosi così concepita:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti che intende adottare a riparare i danni gravissimi prodotti nella provincia di Catania dall'alluvione dell'8 corrente. ”

Onorevole ministro dei lavori pubblici, ha facoltà di parlare.

**Finali, ministro dei lavori pubblici.** Un'ora fa ho ricevuto il rapporto di un ispettore del genio civile che avevo mandato a Catania per verificare i guasti avvenuti ed avvisare intorno ai rimedi che potevano arrecarsi ed anche per prevenire altri disastri in avvenire.

Io terrò conto di ciò che mi propone questo ispettore per riparare i danni e per prevenirli nei limiti del possibile.

**Presidente.** Onorevole Nicolosi, mi pare esaurita la sua domanda.

**Nicolosi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Non può parlare.

**Nicolosi.** Ringrazio l'onorevole ministro e mi dichiaro soddisfatto.

*Voci.* Non può. (*Si ride*).

**Presidente.** Un'altra domanda d'interrogazione è dell'onorevole Petronio Francesco, in questi termini:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra sui motivi della disparità di trattamento sulle reti ferroviarie tra le famiglie degli ufficiali dell'esercito e quelle degli ufficiali di marina e di altri impiegati dello Stato compresi quelli assimilati allo stesso Ministero della guerra nei casi di traslochi e cambiamenti di guarnigione. ”

Onorevole presidente del Consiglio, la prego di comunicare al ministro della guerra questa domanda d'interrogazione.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Sissignore.

**Presidente.** Un'altra interrogazione è stata presentata dall'onorevole Maffi. È la seguente:

“ Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, per sapere quando sarà presentato il disegno di legge riguardante gli infortuni degli operai sul lavoro. ”

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Posso rispondere subito all'onorevole Maffi che questo disegno di legge sarà presentato, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le vacanze natalizie.

**Presidente.** Onorevole Maffi, mi pare che la sua interrogazione sia esaurita. (*Si ride*).

Onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, la prego di dire se e quando intenda rispondere alla interpellanza dell'onorevole De Zerbi, che fu annunziata ieri.

**Lacava, ministro delle poste e dei telegrafi.** Risponderò a questa interpellanza quando potrò rispondere alle altre.

**De Zerbi.** Accetto il rinvio, purché l'onorevole ministro mi dica che la questione non sarà pregiudicata.

**Lacava, ministro delle poste e dei telegrafi.** Può esser sicuro l'onorevole mio amico De Zerbi, che la questione non sarà pregiudicata. (*Bene! — Ilarità*).

La seduta termina alle 6,25.

**Ordine del giorno per la tornata di domani.**

1. Seguito della discussione intorno al disegno di legge: Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (2)

Discussione dei disegni di legge:

2. Proroga della facoltà di emissione dei biglietti delle banche e del corso legale. (74)

3. Convalidazione del regio decreto 29 febbraio 1888, n. 5221, e abolizione dei dazi differenziali. (6)

4. Sul personale di pubblica sicurezza. (3)

5. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (4)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione.

